*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 221**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 21 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 agosto 2012, n. **161**.

**Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Considerati, in particolare, gli articoli 184-*bis*, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;

Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo medesimo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell'8 marzo 2012;

Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);

perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;

opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);

rimozione e livellamento di opere in terra;

materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento;

d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9;

e. «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;

f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

g. «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;

h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;

i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;

m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;

n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;

o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera *h)* del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;

p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato 3;

q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;

r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

Art. 2.

*Finalità*

1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *qq)* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Art. 3.

*Ambiti di applicazione ed esclusione*

1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4.

*Disposizioni generali*

1. In applicazione dell'articolo 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *qq)*, del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

*a)* il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

*b)* il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

*c)* il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;

*d)* il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera *b)*, soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.

3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Art. 5.

*Piano di Utilizzo*

1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all'Autorità competente redatto in conformità all'Allegato 5. La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, è attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata.

3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.

6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

7. Allo scadere dei termini di cui al comma 6, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno.

8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto.

10. L'Autorità competente nel richiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento.

Art. 6.

*Situazioni di emergenza*

1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.

2. È facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.

3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5.

Art. 7.

*Obblighi generali*

1. Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonché le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore.

2. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

Art. 8.

*Modifica del Piano di Utilizzo*

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all'articolo 5.

2. Costituisce modifica sostanziale:

*a)* l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
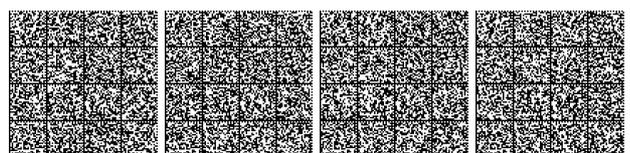
*b)* la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;

*c)* la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;

*d)* la modifica delle tecnologie di scavo.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera *a)*, il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere *b)* e *c)*, in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.

5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera *d)*, in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.

Art. 9.

*Realizzazione del Piano di Utilizzo*

1. Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile.

3. L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 e 7.

Art. 10.

*Deposito in attesa di utilizzo*

1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura prevista all'articolo 8. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.

2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.

3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.

4. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.

5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Art. 11.

*Trasporto*

1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6.

2. La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.

3. La documentazione di cui al comma 1 è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

Art. 12.

*Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.*

1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato.

2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
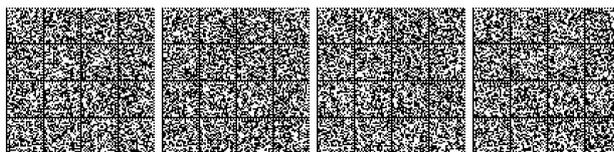
5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

Art. 13.

*Gestione dei dati*

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.

Art. 14.

*Controlli e ispezioni*

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B.

Art. 15.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.

2. Gli introiti derivanti dalle attività di cui all'articolo 5 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attività e a quelle di controllo di cui all'articolo 14.

3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Art. 16.

*Clausola di riconoscimento reciproco*

1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 agosto 2012

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
CLINI

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

*Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012*

*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 11, foglio n. 240*

*(Articolo 1, comma 1, lettere b) e g) )*

**ALLEGATO 1**

**CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO**

La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salva diversa determinazione dell'Autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andrà eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8 Parte A.
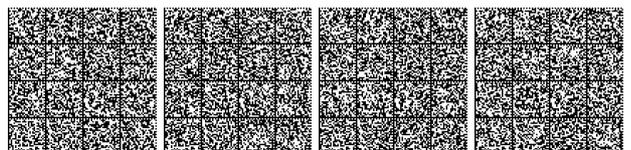
*(Articolo 1, comma 1, lettera g) )*

**ALLEGATO 2**

**PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.

La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente.

| Dimensione dell'area | Punti di prelievo |
|---|---|
| Inferiore a 2.500 metri quadri | Minimo 3 |
| Tra 2.500 e 10.000 metri quadri | 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri |
| Oltre i 10.000 metri quadri | 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti |

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota
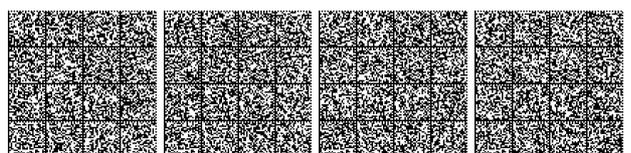
di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali da scavo devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sarà composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

Invece i campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.
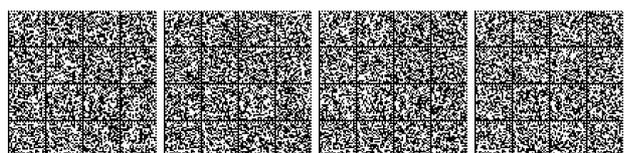
Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

Fermo restando quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GU n. 284 del 4-12-2008) la caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo di sedimenti marini, fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito sia in banco dopo la loro rimozione.

Per la caratterizzazione in sito si potrà effettuare un campionamento, a seconda delle condizioni del corpo idrico, secondo le seguenti modalità:

- transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione, senza specifiche indicazioni di attività contaminanti (linee perpendicolari alla linea di costa o di riva);
- maglie: caratterizzazione di dettaglio laddove sia atteso un medio-alto grado di contaminazione in relazione alle attività sul territorio;
- linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in situazioni particolari;
- misto: transetti-maglie-linee dove sono presenti tutte o parte delle situazioni precedentemente considerate.
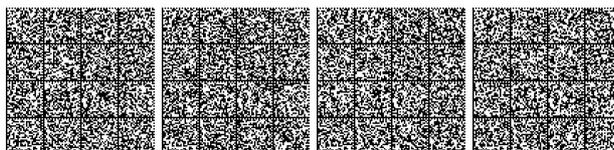
*(Articolo 4, comma 1, lettera c) )*

## ALLEGATO 3
## (NORMALE PRATICA INDUSTRIALE)

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;

- la riduzione volumetrica mediante macinazione;

- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;

- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
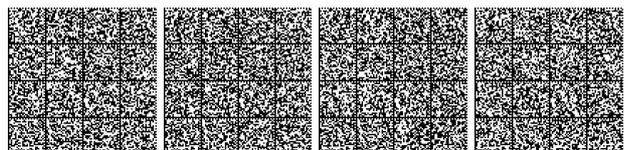
*(Articolo 1, comma 1, lettera b) )*

# ALLEGATO 4

## PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI

Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso – in caso di riporti – il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

| Arsenico; |
|---|
| Cadmio; |
| Cobalto; |
| Nichel; |

| Piombo; |
| --- |
| Rame; |
| Zinco; |
| Mercurio; |
| Idrocarburi C>12; |
| Cromo totale; |
| Cromo VI; |
| Amianto; |
| BTEX* |
| IPA* |
| ***** Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.. |

Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.
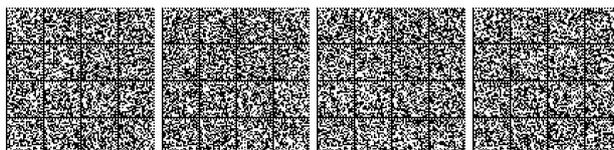
I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere conto della normativa previgente in materia, ovvero l'art. 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994 e s.m.i..

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica già avviati, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento, in condizioni di falda affiorante e subaffiorante non si applica quanto descritto nel paragrafo precedente.

Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.

In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale .

*(Articolo 5 )*

## ALLEGATO 5

## PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) del presente Regolamento saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:

    - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
    - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 del presente Regolamento;
    - indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);

5. ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
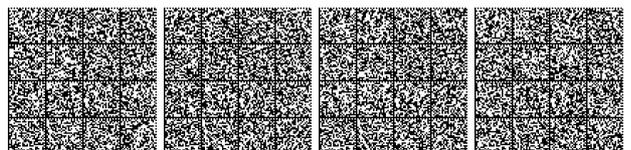
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurry-dotto, nastro trasportatore, ecc.).

Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc:

1. inquadramento territoriale

   a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
   b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);
   c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
   d) corografia (preferibilmente scala l:5.000);
   e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala l:5.000);

2. inquadramento urbanistico:

2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;

3. Inquadramento geologico ed idrogeologico:

3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;

3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;

3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;

3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);

4. descrizione delle attività svolte sul sito:

4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;

4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;

5. piano di campionamento e analisi

5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;

5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;

5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

*(Articolo 11, comma 1)*

**ALLEGATO 6**

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato.

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'Autorità competente.

Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo. Il documento, che deve viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto.

**Anagrafica del sito di Origine**

| | |
|---|---|
| Via e N. civico | |
| | |
| CAP Comune Provincia | |

☐ **Anagrafica sito di Destinazione** ☐ **Anagrafica sito di Deposito Provvisorio**

| | |
|---|---|
| Via e N. civico | |
| | |
| CAP Comune Provincia | |

**Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto**

| | |
|---|---|
| | |
| Ragione sociale ditta, impresa, ente, società | |
| C.F. | |
| | |
| | |
| Via e N. civico | |
| | |
| CAP Comune Provincia | |

**Generalità dell'autista dell'automezzo**

| | |
|---|---|
| | |
| Cognome Nome | |
| | |

Targa automezzo

**Materiale trasportato**

***Tipologia del materiale***

| ***Quantità trasportata Viaggi Data e ora carico*** | ***Firma Autista*** | ***Data e ora arrivo*** | ***Firma Ricevente*** |
|---|---|---|---|
| | | | |
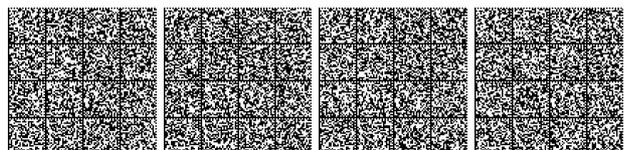
☐ È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato:

Il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato approvato in data ____/____/______ da ______________________, come da copia allegata al presente modello.

Data

____/____/______

Firma Produttore

______________________________

*(per esteso e leggibile)*

Firma Responsabile

Sito di Utilizzo

______________________________

*(per esteso e leggibile)*

*(Articolo 12, comma 1)*

## ALLEGATO 7
## DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)

La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo.

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

**Anagrafica del sito di origine**

| | |
|---|---|
| Via e N. civico | |
| | |
| CAP Comune Provincia | |

Il sottoscritto

| | |
|---|---|
| Cognome Nome | |
| C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| della | |
| Ragione | |
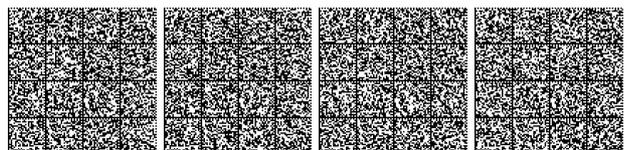
<table>
<tr><td>sociale ditta, impresa, ente, società</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">residente in</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Via e N. civico</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">CAP Comune Provincia</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>in qualità di esecutore del Piano di Utilizzo</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

**DICHIARA**

- che il Piano di Utilizzo dei materiali da scavo è stato presentato a ________________________
- ed approvato in data ____/____/______ da ________________________;
- che il piano approvato non ha subito variazioni ovvero che è stata successivamente autorizzato da parte dell'Autorità competente avvenuta in data ____/____/______l'utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato.

L'esecutore dichiara altresì:

che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:

☐ ______ $m^3$ di materiali da scavi

sono stati utilizzati nell'opera di ________________________ da realizzare nel Comune di ________________________ Provincia di ______ via ____________________________n. __

autorizzato con______________ n. ____del________che si allega

☐ ______ $m^3$ di materiali da scavi

sono stati utilizzati nel processo produttivo della Ditta_____________nello stabilimento ubicato in Comune di_____________, Via_____________________________________________________

Alla dichiarazione sono allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Firma dichiarante *

______________________________

*(per esteso e leggibile)*

Luogo e data

______________________/____/______

* La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).
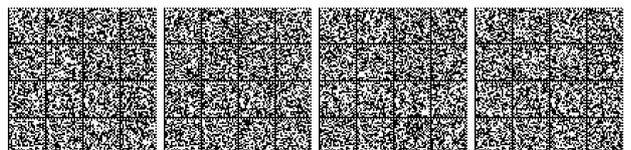
*(Articolo 14 )*

## ALLEGATO 8

## PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo; nel Piano di Utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione dei materiali da scavo, questi dovranno essere ricaratterizzati durante l'esecuzione dell'opera.

**Parte A:** caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera - **verifiche da parte dell'esecutore**

Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalità:

- su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione,

- direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento,

- sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali;

- nell'intera area di intervento.

Indipendentemente dalle modalità di campionamento adottate, il trattamento dei campioni ai fine della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.

<u>Caratterizzazione su cumuli</u>

Le piazzole di caratterizzazione dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare che i materiali non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree dovranno avere superficie e volumetria sufficiente a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento ed analisi dei materiali da scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo.

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le aree di caratterizzazione saranno ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e saranno opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica. Se le aree di
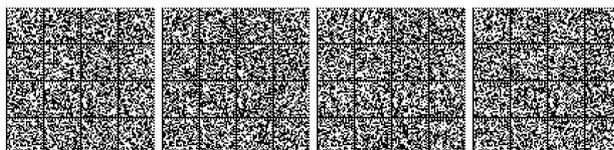
cantiere presso il sito di produzione non dispongono di spazio sufficiente, le aree di caratterizzazione potranno essere predisposte in un'area esterna che può coincidere con le aree di utilizzo finale.

I materiali da scavo saranno disposti in cumuli nelle aree di caratterizzazione in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula

$$\mathbf{m = k\, n^{1/3}}$$

dove k = 5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. (Il campo di validità della formula è n>m, al di fuori di detto campo (per n<m) si dovrà procedere alla caratterizzazione di tutto il materiale).

Qualora previsto, il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo dovrà essere caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sarà sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.

Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
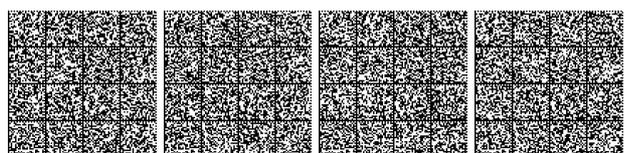
Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento

La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento si eseguirà in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Si forniscono nel seguito dei criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, tuttavia altri criteri ovvero modifiche ai criteri sotto esposti, possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.

La caratterizzazione sul fronte di avanzamento va eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali scavati, e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Il campione medio sarà ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si preleveranno almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Caratterizzazione nell'intera area di intervento

Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione areale, questa dovrà essere eseguita secondo le modalità dettagliate negli Allegati 2 e 4.

## Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo.

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve tener conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione.
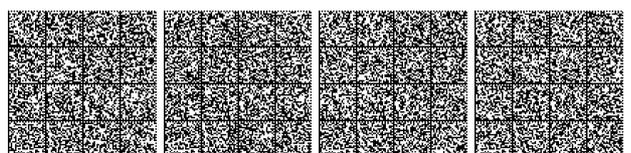
Il numero di campioni deve essere valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si produrranno i materiali da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente

| Dimensione dell'area | Punti di prelievo |
|---|---|
| Inferiore a 2.500 metri quadri | Minimo 3 |
| Tra 2.500 e 10.000 metri quadri | 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri |
| Oltre i 10.000 metri quadri | 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti |

Tabella 8.2

La profondità di indagine sarà determinata in base alle profondità del sito di riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche saranno:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta del materiale da scavo (già piano campagna) .

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali

Nel caso di sondaggi a carotaggio ci si dovrà attenere alle specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte Quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
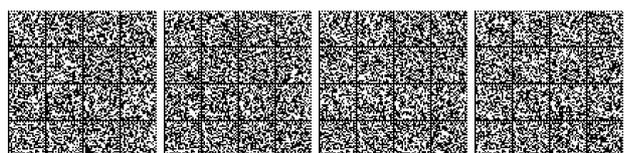
*(Articolo 1, comma 1, lettera c))*

## ALLEGATO 9

## MATERIALI DI RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICA

I riporti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.

In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.

Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.
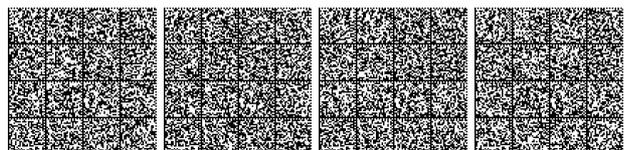
## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.).

— La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 312/3 del 22 novembre 2008.

— Si riporta il testo degli articoli 184-*bis*, 185 e 186 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 184-*bis (Sottoprodotto)*. — 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

*a)* la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

*b)* è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

*c)* la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

*d)* l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.».

«Art. 185 *(Esclusioni dall'ambito di applicazione)*. — 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

*a)* le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

*b)* il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

*c)* il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

*d)* i rifiuti radioattivi;

*e)* i materiali esplosivi in disuso;

*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

*a)* le acque di scarico;

*b)* i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

*c)* le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

*d)* i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera *a)*, 184-*bis* e 184-*ter*.».

«Art. 186 *(Terre e rocce da scavo)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

*a)* siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

*b)* sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

*c)* l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

*d)* sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

*e)* sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

*f)* le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

*g)* la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera *p)*.

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
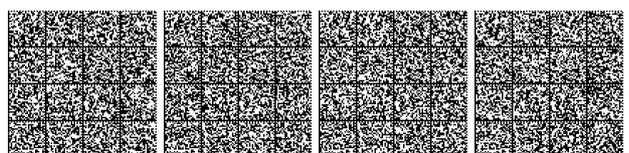
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-*bis*. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

*a)* un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

*b)* un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

*c)* un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'art. 184-*bis*. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.».

— Si riporta l'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2012, n. 19 (S.O.):

«Art. 49 *(Utilizzo terre e rocce da scavo)*. In vigore dal 25 marzo 2012

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-*bis*. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-*ter*. All'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'art. 186".

1-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi delle società dell'informazione è pubblicata nella Gazzetta dell'unione europea n. L 204 del 21 luglio 1998.

— La direttiva 98/48/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 217 del 5 agosto 1998.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 183, del citato decreto legislativo n. 152/2006:

«Art. 183 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

*a)* "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

*b)* "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

*c)* "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

*d)* "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

*e)* "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

*f)* "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

*g)* "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

*h)* "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

*i)* "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

*l)* "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

*m)* "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

*n)* "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

*o)* "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

*p)* "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

*q)* "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

*r)* "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

*s)* "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

*t)* "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

*u)* "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

*v)* "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

*z)* "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

*aa)* "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

*bb)* "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

*cc)* "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-*ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

*dd)* "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

*ee)* "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

*ff)* "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*gg)* "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, comma 1, lettera *b)*;

*hh)* "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera *ff)*;

*ii)* "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera *a)*;

*ll)* "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera *oo)*, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

*mm)* "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*nn)* "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1, lettera l-*ter*) del presente decreto;

*oo)* "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

*pp)* "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

*qq)* "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-*bis*, comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, (S.O.):

«8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *p)* del citato decreto legislativo n. 152/2006:

«Art. 5 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(*omissis*);

*p)* autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;».

— Si riporta la tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V, parte quarta del citato decreto legislativo n. 152/2006.

«ALLEGATO 5
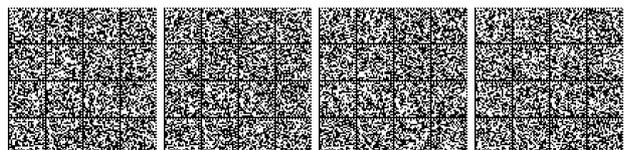
## CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE NEL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO DEI SITI

### TABELLA 1

*Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare*

| | | A | B |
|---|---|---|---|
| | | Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale(mg $kg^{-1}$ espressi come ss) | Siti ad uso Commerciale e Industriale(mg $kg^{-1}$ espressi come ss) |
| | Composti inorganici | | |
| 1 | Antimonio | 10 | 30 |
| 2 | Arsenico | 20 | 50 |
| 3 | Berillio | 2 | 10 |
| 4 | Cadmio | 2 | 15 |
| 5 | Cobalto | 20 | 250 |
| 6 | Cromo totale | 150 | 800 |
| 7 | Cromo VI | 2 | 15 |
| 8 | Mercurio | 1 | 5 |
| 9 | Nichel | 120 | 500 |
| 10 | Piombo | 100 | 1000 |
| 11 | Rame | 120 | 600 |
| 12 | Selenio | 3 | 15 |
| 13 | Stagno | 1 | 350 |
| 14 | Tallio | 1 | 10 |
| 15 | Vanadio | 90 | 250 |
| 16 | Zinco | 150 | 1500 |
| 17 | Cianuri (liberi) | 1 | 100 |
| 18 | Fluoruri | 100 | 2000 |
| | Aromatici | | |
| 19 | Benzene | 0.1 | 2 |
| 20 | Etilbenzene | 0.5 | 50 |
| 21 | Stirene | 0.5 | 50 |
| 22 | Toluene | 0.5 | 50 |
| 23 | Xilene | 0.5 | 50 |
| 24 | Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) | 1 | 100 |
| | Aromatici policiclici(1) | | |
| 25 | Benzo(a)antracene | 0.5 | 10 |
| 26 | Benzo(a)pirene | 0.1 | 10 |
| 27 | Benzo(b)fluorantene | 0.5 | 10 |
| 28 | Benzo(k,)fluorantene | 0.5 | 10 |
| 29 | Benzo(g, h, i,)terilene | 0.1 | 10 |
| 30 | Crisene | 5 | 50 |
| 31 | Dibenzo(a,e)pirene | 0.1 | 10 |
| 32 | Dibenzo(a,l)pirene | 0.1 | 10 |
| 33 | Dibenzo(a,i)pirene | 0.1 | 10 |
| 34 | Dibenzo(a,h)pirene. | 0.1 | 10 |
| 35 | Dibenzo(a,h)antracene | 0.1 | 10 |
| 36 | Indenopirene | 0.1 | 5 |
| 37 | Pirene | 5 | 50 |
| 38 | Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) | 10 | 100 |
| | Alifatici clorurati cancerogeni (1) | | |
| 39 | Clorometano | 0.1 | 5 |
| 40 | Diclorometano | 0.1 | 5 |
| 41 | Triclorometano | 0.1 | 5 |
| 42 | Cloruro di Vinile | 0.01 | 0.1 |
| 43 | 1,2-Dicloroetano | 0.2 | 5 |
| 44 | 1,1 Dicloroetilene | 0.1 | 1 |
| 45 | Tricloroetilene | 1 | 10 |
| 46 | Tetracloroetilene (PCE) | 0.5 | 20 |
| | Alifatici clorurati non cancerogeni (1) | | |
| 47 | 1,1-Dicloroetano | 0.5 | 30 |
| 48 | 1,2-Dicloroetilene | 0.3 | 15 |
| 49 | 1,1,1-Tricloroetano | 0.5 | 50 |
| 50 | 1,2-Dicloropropano | 0.3 | 5 |
| 51 | 1,1,2-Tricloroetano | 0.5 | 15 |
| 52 | 1,2,3-Tricloropropano | 1 | 10 |
| 53 | 1,1,2,2-Tetracloroetano | 0.5 | 10 |
| | Alifatici alogenati Cancerogeni (1) | | |
| 54 | Tribromometano(bromoformio) | 0.5 | 10 |
| 55 | 1,2-Dibromoetano | 0.01 | 0.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | Dibromoclorometano | 0.5 | 10 |
| 57 | Bromodiclorometano | 0.5 | 10 |
| | Nitrobenzeni | | |
| 58 | Nitrobenzene | 0.5 | 30 |
| 59 | 1,2-Dinitrobenzene | 0.1 | 25 |
| 60 | 1,3-Dinitrobenzene | 0.1 | 25 |
| 61 | Cloronitrobenzeni | 0.1 | 10 |
| | Clorobenzeni (1) | | |
| 62 | Monoclorobenzene | 0.5 | 50 |
| 63 | Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) | 1 | 50 |
| 64 | Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 -diclorobenzene) | 0.1 | 10 |
| 65 | 1,2,4 -triclorobenzene | 1 | 50 |
| 66 | 1,2,4,5-tetracloro-benzene | 1 | 25 |
| 67 | Pentaclorobenzene | 0.1 | 50 |
| 68 | Esaclorobenzene | 0.05 | 5 |
| 69 | Fenoli non clorurati (1) | | |
| 70 | Metilfenolo(o-, m-, p-) | 0.1 | 25 |
| 71 | Fenolo | 1 | 60 |
| | Fenoli clorurati (1) | | |
| 72 | 2-clorofenolo | 0.5 | 25 |
| 73 | 2,4-diclorofenolo | 0.5 | 50 |
| 74 | 2,4,6 - triclorofenolo | 0.01 | 5 |
| 75 | Pentaclorofenolo | 0.01 | 5 |
| | Ammine Aromatiche (1) | | |
| 76 | Anilina | 0.05 | 5 |
| 77 | o-Anisidina | 0.1 | 10 |
| 78 | m,p-Anisidina | 0.1 | 10 |
| 79 | Difenilamina | 0.1 | 10 |
| 80 | p-Toluidina | 0.1 | 5 |
| 81 | Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77) | 0.5 | 25 |
| | Fitofarmaci | | |
| 82 | Alaclor | 0.01 | 1 |
| 83 | Aldrin | 0.01 | 0.1 |
| 84 | Atrazina | 0.01 | 1 |
| 85 | α-esacloroesano | 0.01 | 0.1 |
| 86 | β-esacloroesano | 0.01 | 0.5 |
| 87 | γ-esacloroesano (Lindano) | 0.01 | 0.5 |
| 88 | Clordano | 0.01 | 0.1 |
| 89 | DDD, DDT, DDE | 0.01 | 0.1 |
| 90 | Dieldrin | 0.01 | 0.1 |
| 91 | Endrin | 0.01 | 2 |
| | Diossine e furani | | |
| 92 | Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.) | $1x10^{-5}$ | $1x10^{-4}$ |
| 93 | PCB | 0.06 | 5 |
| | Idrocarburi | | |
| 94 | Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12 | 10 | 250 |
| 95 | Idrocarburi pesanti C superiore a 12 | 50 | 750 |
| | Altre sostanze | | |
| 96 | Amianto | 1000 (*) | 1000 (*) |
| 97 | Esteri dell'acido ftalico (ognuno) | 10 | 60 |
| | | | |

**(1)** In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

**(*)** Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R.-Trasformata di Fourier) »

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 179, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152/2006:

«Art. 179 *(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)*. — 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

*a)* prevenzione;

*b)* preparazione per il riutilizzo;

*c)* riciclaggio;

*d)* recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

*e)* smaltimento.».

— L'art. 184-*bis*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152/2006 è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 183, comma 1, lett. *qq)* del citato decreto legislativo n. 152/2006 è riportato nelle note all'art. 1.

*Note all'art. 4:*

— L'art. 184-*bis*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152/2006 è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 183, comma 1, lett. *qq)* del citato decreto legislativo n. 152/2006 è riportato nelle note all'art. 1.

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, (S.O.):

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— La tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V, parte quarta, del citato decreto legislativo n. 152/2006, è riportata nelle note all'art. 1.

— L'art. 183, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 152/2006 è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 6:*

— L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è riportato nelle note all'art. 5.

*Note all'art. 11:*

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6:

«Art. 7-*bis (Istituzione della scheda di trasporto)*. — 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'art. 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'art. 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.».

*Note all'art. 12:*

— L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è riportato nelle note all'art. 5.

*Note all'art. 15:*

— L'art. 186, del citato decreto legislativo n. 152/2006 è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 16:*

— Il Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 281/21 del 13 agosto 2008.

**12G0182**
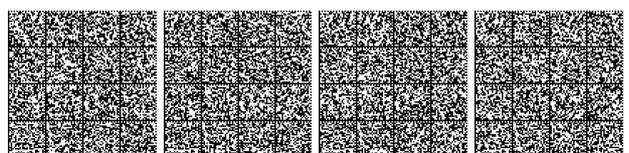
# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CONSIGLIO DI STATO

REGOLAMENTO 12 settembre 2012.

**Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 24 luglio 2012;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 41 del Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa*

1. L'art. 41 del regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa è sostituito dal seguente:

«Art. 41. *(Collegio dei revisori dei conti)* — 1. Il Consiglio di presidenza affida, ai sensi dell'art. 37, comma 20, del d. l. n. 98 del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa della G.A., secondo le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di presidenza è determinato, nei limiti delle risorse all'uopo assegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il compenso per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e indipendenza; non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva; svolge il suo controllo su atti generali di natura organizzatoria, finanziaria e patrimoniale.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sui seguenti atti:

*a)* schemi di delibere di cui all'art. 42, comma 2 del presente regolamento;

*b)* schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal segretariato generale, e presentato al Consiglio di presidenza dal Presidente, di cui all'art. 3 del presente regolamento;

*c)* schemi di proposte di variazione di bilancio che comportano prelevamenti dal fondo di riserva ovvero modificazioni qualitative nella composizione della spesa all'interno dei diversi programmi;

*d)* schema del conto finanziario di cui all'art. 8 del presente regolamento;

*e)* schema del conto generale del patrimonio di cui all'art. 9 del presente regolamento.

4. Il Consiglio di presidenza può chiedere il referto del Collegio dei revisori su ulteriori affari.

5. Gli uffici competenti trasmettono, di norma, al Presidente del Collegio dei revisori gli schemi degli atti di cui al precedente comma 3, almeno quindici giorni prima della data fissata per la deliberazione del Consiglio di presidenza; il Collegio dei revisori trasmette il proprio avviso alla commissione competente, informati i predetti uffici, nei successivi otto giorni. Per il bilancio di previsione ed il conto finanziario, di norma, i termini sono raddoppiati.

6. Alle sedute del Consiglio di presidenza, nelle quali si delibera sugli atti di cui al precedente comma 3, possono assistere i componenti del Collegio dei revisori.

7. Il Consiglio di presidenza motiva le delibere che disattendono anche parzialmente il parere del Collegio dei revisori.

8. Il Collegio dei revisori, eventualmente per il tramite di un proprio componente all'uopo delegato, anche in vista degli adempimenti di cui al precedente comma 3, procede, nei casi in cui motivatamente ne ravvisa la necessità, ad atti di ispezione e controllo, sull'attività di tutti gli uffici amministrativi, previa comunicazione al segretariato generale. Nell'esercizio dei suoi poteri, e comunque in esito a tali attività, può trasmettere referti e proposte al Presidente e al Consiglio di presidenza.».

Roma, 12 settembre 2012

*Il Presidente:* CORAGGIO

**12A09960**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2012.

**Aggiornamento della codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;

Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2012, concernente le modalità di accesso alla banca dati SIOPE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente «Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome»;

Visto il decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» con il quale sono state previste le compartecipazioni comunali e provinciali all'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e il fondo sperimentale regionale di riequilibrio;

Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 5 marzo 2007 alle disposizioni del citato decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68;

Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni;

Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome, approvato all'unanimità nel corso della seduta del 12 giugno 2012;

Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

*Attività degli Enti*

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano nei titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato «A» al presente decreto.

2. I codici gestionali fanno riferimento alla codifica di bilancio prevista dall'allegato «A». Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce.

3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;

uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verrà pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;

comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.

Art. 2.

*Modalità di acquisizione dati*

1. Le banche incaricate del servizio di tesoreria degli enti di cui all'art. 1 e gli uffici postali che svolgono analogo servizio, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, le regioni sono identificate da distinti codice-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria, assegnati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabili nel sito internet www.siope.tesoro.it. In attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria sono identificate da distinti codici-ente.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti, distintamente per le eventuali gestioni in cui sono articolati ai fini della rilevazione SIOPE, alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).

Art. 3.

*Accesso alla banca dati SIOPE*

1. Ciascun ente di cui all'art. 1 accede direttamente alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti.

2. Le modalità di accesso ai dati SIOPE sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2012, n. 26.

3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 4.

*Rendiconto e dati SIOPE*

1. Gli enti di cui all'art. 1 allegano al rendiconto relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

2. Le Regioni che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo la gestione sanitaria dalla gestione non sanitaria, allegano al rendiconto i prospetti SIOPE relativi alle singole gestioni, alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole gestioni.

3. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it.

4. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del tesoriere, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

5. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:

*a)* le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;

*b)* le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento.

*c)* le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

Art. 5.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2012

*Il Ministro:* GRILLI

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI

## ENTRATE

| CODICE BILANCIO | | | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| **0** | **00** | **01** | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** |
| **0** | **00** | **02** | | **FONDO DI CASSA** |
| **1** | | | | **Titolo 1°: Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma** |
| **1** | **01** | | | **TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE** |
| **1** | **01** | **01** | **1110** | ***Imposta regionale sulle attività produttive*** |
| **1** | **01** | **02** | **1120** | ***Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*** |
| **1** | **01** | **03** | **1130** | ***Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano*** |
| **1** | **01** | **04** | **1140** | ***Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani*** |
| **1** | **01** | **05** | **1150** | ***Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio*** |
| **1** | **01** | **06** | **1160** | ***Imposta regionale sulla benzina per autotrazione*** |
| **1** | **01** | **07** | **1170** | ***Altre imposte*** |
| **1** | **02** | | | **TRIBUTI PROPRI - TASSE** |
| **1** | **02** | **01** | **1210** | ***Tasse automobilistiche*** |
| **1** | **02** | **02** | **1220** | ***Tassa regionale per il diritto allo studio universitario*** |
| **1** | **02** | **03** | **1230** | ***Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca*** |
| **1** | **02** | **04** | **1240** | ***Altre tasse sulle concessioni*** |
| **1** | **02** | **05** | **1250** | ***Tassa abilitazioni professionali*** |
| **1** | **02** | **06** | **1260** | ***Altre tasse*** |
| **1** | **03** | | | **QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO** |
| **1** | **03** | **01** | **1310** | ***Compartecipazione IVA*** |
| **1** | **03** | **02** | **1320** | ***Quota regionale dell'accisa sulla benzina*** |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## ENTRATE

| CODICE BILANCIO | | | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 1 | 03 | 03 | 1330 | *Altre quote di tributi erariali* |
| 1 | 04 | | | TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME |
| 1 | 04 | 04 | 1404 | *Monopoli* |
| 1 | 04 | 05 | 1405 | *Imposta di bollo* |
| 1 | 04 | 06 | 1406 | *Imposta di registro* |
| 1 | 04 | 07 | 1407 | *Tasse di concessione governativa* |
| 1 | 04 | 08 | 1408 | *Accisa sugli oli minerali* |
| 1 | 04 | 09 | 1409 | *Imposta erariale sull'energia elettrica* |
| 1 | 04 | 10 | 1410 | *Imposta di fabbricazione sugli spiriti* |
| 1 | 04 | 11 | 1411 | *IRPEF* |
| 1 | 04 | 12 | 1412 | *IRPEG* |
| 1 | 04 | 13 | 1413 | *Ritenute su redditi di capitali* |
| 1 | 04 | 14 | 1414 | *Imposte sul patrimonio* |
| 1 | 04 | 15 | 1415 | *Altre imposte* |
| 1 | 04 | 15 | 1416 | *IVA* |
| 1 | 05 | | | FONDI PEREQUATIVI |
| 1 | 05 | 01 | | *Fondo perequativo alimentato dal gettito di una compartecipazione all'IVA* |
| 1 | 05 | 03 | | *Altri fondi perequativi* |
| 2 | | | | **Titolo 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti** |
| 2 | 01 | | | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI

## ENTRATE

| CODICE BILANCIO | | | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 2 | 01 | 01 | | ***Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale*** |
| 2 | 01 | 01 | 2111 | - Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali |
| 2 | 01 | 01 | 2113 | - Trasferimenti correnti da Stato per Sanità |
| 2 | 01 | 01 | 2114 | - Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui |
| 2 | 01 | 01 | 2115 | - Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari |
| 2 | 01 | 01 | 2116 | - Altri trasferimenti correnti da Stato |
| 2 | 01 | 01 | 2117 | - Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale |
| 2 | 01 | 01 | 2118 | - Trasferimenti correnti da Stato per Disavanzi sanitari pregressi |
| 2 | 01 | 01 | 2119 | - Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale |
| 2 | 01 | 02 | 2120 | ***Trasferimenti correnti da Enti di previdenza*** |
| 2 | 01 | 03 | | ***Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali*** |
| 2 | 01 | 03 | 2131 | - Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome |
| 2 | 01 | 03 | 2132 | - Trasferimenti correnti da Province |
| 2 | 01 | 03 | 2133 | - Trasferimenti correnti da Città metropolitane |
| 2 | 01 | 03 | 2134 | - Trasferimenti correnti da Comuni |
| 2 | 01 | 03 | 2135 | - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni |
| 2 | 01 | 03 | 2136 | - Trasferimenti correnti da Comunità montane |
| 2 | 01 | 03 | 2137 | - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie |
| 2 | 01 | 03 | 2138 | - Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere |
| 2 | 01 | 03 | 2139 | - Trasferimenti correnti da IRCCS pubblici |
| 2 | 01 | 03 | 2140 | - Trasferimenti correnti da Enti di ricerca delle Amministrazioni locali |
| 2 | 01 | 03 | 2141 | - Trasferimenti correnti da Camere di commercio |
| 2 | 01 | 03 | 2142 | - Trasferimenti correnti da Autorità portuali |
| 2 | 01 | 03 | 2143 | - Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica |
| 2 | 01 | 03 | 2144 | - Trasferimenti correnti da Università |
| 2 | 01 | 03 | 2145 | - Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali |
| 2 | 01 | 03 | 2146 | - Trasferimenti correnti da ARPA |
| 2 | 01 | 03 | 2147 | - Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali |
| 2 | 01 | 03 | 2148 | - Trasferimenti correnti da Organismi regionali interni |
| 2 | 01 | 03 | 2149 | - Trasferimenti correnti da altri enti delle Amministrazioni locali |
| 2 | 01 | 03 | 2150 | - Trasferimenti correnti da Istituti Zooprofilattici Sperimentali |
| 2 | 01 | 03 | 2151 | - Trasferimenti correnti da Policlinici Universitari |
| 2 | 01 | 03 | 2152 | - Trasferimenti correnti da Enti per il diritto allo studio |
| 2 | 01 | 03 | 2153 | - Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE |
| 2 | 01 | 03 | 2154 | - Trasferimenti correnti interni derivanti dalla contabilizzazione di economie di spesa |
| 2 | 02 | | | **TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' ESTERO** |
| 2 | 02 | 01 | 2211 | - Trasferimenti correnti da Unione europea |
| 2 | 02 | 01 | 2212 | - Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere |
| 2 | 02 | 01 | 2213 | - Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati |
| 2 | 03 | | | **TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI** |
| 2 | 03 | 01 | 2313 | - Trasferimenti correnti da imprese private |
| 2 | 03 | 01 | 2314 | - Trasferimenti correnti da famiglie |
| 2 | 03 | 01 | 2315 | - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## ENTRATE

| CODICE BILANCIO | | | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 2 | 03 | 01 | 2316 | - Trasferimenti correnti da imprese pubbliche |
| 3 | | | | **Titolo 3°: Entrate extratributarie** |
| 3 | 01 | | | **REDDITI DA CAPITALE** |
| 3 | 01 | 01 | | ***Interessi attivi*** |
| 3 | 01 | 01 | 3111 | - Interessi attivi da Cassa Depositi e prestiti |
| 3 | 01 | 01 | 3112 | - Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve |
| 3 | 01 | 01 | 3113 | - Interessi attivi da altri per finanziamenti a medio-lungo |
| 3 | 01 | 01 | 3114 | - Interessi attivi da altri per anticipazioni |
| 3 | 01 | 01 | 3115 | - Interessi attivi da altri per depositi |
| 3 | 01 | 01 | 3116 | - Interessi attivi da altri da operazioni in derivati |
| 3 | 01 | 02 | 3120 | ***Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società*** |
| 3 | 01 | 03 | | ***Canoni e Fitti*** |
| 3 | 01 | 03 | 3131 | - Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche |
| 3 | 01 | 03 | 3132 | - Canoni e fitti da altri soggetti |
| 3 | 01 | 04 | | ***Altri redditi di capitale*** |
| 3 | 01 | 04 | 3141 | - Altri redditi di capitale da Amministrazioni pubbliche |
| 3 | 01 | 04 | 3142 | - Altri redditi di capitale da altri soggetti |
| 3 | 02 | | | **ALTRE ENTRATE CORRENTI** |
| 3 | 02 | 01 | 3210 | ***Proventi speciali*** |
| 3 | 02 | 02 | 3220 | ***Rimborsi per personale comandato*** |
| 3 | 02 | 03 | 3230 | ***Altri recuperi e rimborsi*** |
| 3 | 02 | 03 | 3231 | ***Indennizzi di assicurazione*** |
| 3 | 02 | 03 | 3232 | ***Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)*** |
| 3 | 02 | 04 | 3240 | ***Altre entrate correnti*** |
| 4 | | | | **Titolo 4°: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di** |
| 4 | 01 | | | **ALIENAZIONE DI BENI** |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## ENTRATE

| CODICE BILANCIO 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **01** | **01** | | ***Alienazione di beni immobili e mobili*** |
| **4** | **01** | **01** | **4111** | - Alienazione di terreni e giacimenti |
| **4** | **01** | **01** | **4112** | - Alienazione di fabbricati residenziali |
| **4** | **01** | **01** | **4113** | - Alienazione di fabbricati non residenziali |
| **4** | **01** | **01** | **4114** | - Alienazione di altri beni immobili |
| **4** | **01** | **01** | **4115** | - Alienazione di beni mobili |
| **4** | **01** | **01** | **4116** | - Alienazione di macchine e attrezzature |
| **4** | **01** | **01** | **4117** | - Alienazione di beni immateriali |
| **4** | **01** | **02** | | ***Alienazione di titoli*** |
| **4** | **01** | **02** | **4122** | - Alienazione di partecipazioni in imprese private |
| **4** | **01** | **02** | **4123** | - Alienazione di titoli di Stato |
| **4** | **01** | **02** | **4124** | - Alienazione di altri titoli |
| **4** | **01** | **02** | **4125** | - Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche |
| **4** | **02** | | | **TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** |
| **4** | **02** | **01** | | ***Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale*** |
| **4** | **02** | **01** | **4211** | - Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali |
| **4** | **02** | **01** | **4212** | - Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità |
| **4** | **02** | **01** | **4213** | - Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui |
| **4** | **02** | **01** | **4214** | - Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari |
| **4** | **02** | **01** | **4215** | - Altri trasferimenti da Stato in conto capitale |
| **4** | **02** | **01** | **4216** | - Trasferimenti in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione centrale |
| **4** | **02** | **01** | **4217** | - Trasferimenti in conto capitale da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale |
| **4** | **02** | **02** | **4220** | ***Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza*** |
| **4** | **02** | **03** | | ***Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali*** |
| **4** | **02** | **03** | **4231** | - Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome |
| **4** | **02** | **03** | **4232** | - Trasferimenti in conto capitale da Province |
| **4** | **02** | **03** | **4233** | - Trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane |
| **4** | **02** | **03** | **4234** | - Trasferimenti in conto capitale da Comuni |
| **4** | **02** | **03** | **4235** | - Trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni |
| **4** | **02** | **03** | **4236** | - Trasferimenti in conto capitale da Comunità montane |
| **4** | **02** | **03** | **4237** | - Trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie |
| **4** | **02** | **03** | **4238** | - Trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere |
| **4** | **02** | **03** | **4239** | - Trasferimenti in conto capitale da IRCCS pubblici |
| **4** | **02** | **03** | **4240** | - Trasferimenti in conto capitale da Enti di ricerca delle Amministrazioni locali |
| **4** | **02** | **03** | **4241** | - Trasferimenti in conto capitale da Camere di commercio |
| **4** | **02** | **03** | **4242** | - Trasferimenti in conto capitale da Autorità portuali |
| **4** | **02** | **03** | **4243** | - Trasferimenti in conto capitale da Aziende di promozione turistica |
| **4** | **02** | **03** | **4244** | - Trasferimenti in conto capitale da Università |
| **4** | **02** | **03** | **4245** | - Trasferimenti in conto capitale da Enti Parco Nazionali |
| **4** | **02** | **03** | **4246** | - Trasferimenti in conto capitale da ARPA |
| **4** | **02** | **03** | **4247** | - Trasferimenti in conto capitale da Enti e agenzie regionali |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## ENTRATE

| CODICE BILANCIO | | | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| **4** | **02** | **03** | **4248** | - Trasferimenti in conto capitale da Organismi regionali interni |
| **4** | **02** | **03** | **4249** | - Trasferimenti in conto capitale da altri enti delle Amministrazioni locali |
| **4** | **02** | **03** | **4250** | - Trasferimenti in conto capitale da Istituti Zooprofilattici Sperimentali |
| **4** | **02** | **03** | **4251** | - Trasferimenti in conto capitale da Policlinici Universitari |
| **4** | **02** | **03** | **4252** | - Trasferimenti in conto capitale da Enti per il diritto allo studio |
| **4** | **02** | **03** | **4253** | - Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE |
| **4** | **02** | **03** | **4254** | - Trasferimenti in c/capitale interni derivanti dalla contabilizzazione di economie di spesa |
| **4** | **03** | **01** | | **TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'ESTERO** |
| **4** | **03** | **01** | **4311** | - Trasferimenti in conto capitale da Unione europea |
| **4** | **03** | **01** | **4312** | - Trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere |
| **4** | **03** | **01** | **4313** | - Trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati |
| **4** | **04** | **01** | | **TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI** |
| **4** | **04** | **01** | **4413** | - Trasferimenti in conto capitale da imprese private |
| **4** | **04** | **01** | **4414** | - Trasferimenti in conto capitale da famiglie |
| **4** | **04** | **01** | **4415** | - Trasferimenti in conto capitale da istituzioni sociali private |
| **4** | **04** | **01** | **4416** | - Trasferimenti in conto capitale da imprese pubbliche |
| **4** | **05** | | | **ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI** |
| **4** | **05** | **01** | | ***Riscossioni di crediti da Amministrazioni pubbliche*** |
| **4** | **05** | **01** | **4501** | - Riscossioni di crediti da altre Regioni e Province autonome |
| **4** | **05** | **01** | **4502** | - Riscossioni di crediti da Province |
| **4** | **05** | **01** | **4503** | - Riscossioni di crediti da Città metropolitane |
| **4** | **05** | **01** | **4504** | - Riscossioni di crediti da Comuni |
| **4** | **05** | **01** | **4505** | - Riscossioni di crediti da Unioni di Comuni |
| **4** | **05** | **01** | **4506** | - Riscossioni di crediti da Comunità montane |
| **4** | **05** | **01** | **4507** | - Riscossioni di crediti da Aziende sanitarie |
| **4** | **05** | **01** | **4508** | - Riscossioni di crediti da Aziende ospedaliere |
| **4** | **05** | **01** | **4509** | - Riscossioni di crediti da IRCCS pubblici |
| **4** | **05** | **01** | **4510** | - Riscossioni di crediti da Enti di ricerca |
| **4** | **05** | **01** | **4511** | - Riscossioni di crediti da Camere di commercio |
| **4** | **05** | **01** | **4512** | - Riscossioni di crediti da Autorità portuali |
| **4** | **05** | **01** | **4513** | - Riscossioni di crediti da Aziende di promozione turistica |
| **4** | **05** | **01** | **4514** | - Riscossioni di crediti da Università |
| **4** | **05** | **01** | **4515** | - Riscossioni di crediti da Enti Parco Nazionali |
| **4** | **05** | **01** | **4516** | - Riscossioni di crediti da ARPA |
| **4** | **05** | **01** | **4517** | - Riscossioni di crediti da Enti e agenzie regionali |
| **4** | **05** | **01** | **4518** | - Riscossioni di crediti da organismi regionali interni |
| **4** | **05** | **01** | **4519** | - Riscossioni di crediti da altri enti delle Amministrazioni pubbliche |
| **4** | **05** | **02** | | ***Riscossioni di crediti da imprese*** |
| **4** | **05** | **02** | **4523** | -Riscossioni di crediti da imprese private |
| **4** | **05** | **02** | **4524** | - Riscossioni di crediti da imprese pubbliche |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## ENTRATE

| CODICE BILANCIO | | | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 4 | 05 | 03 | 4530 | *Riscossioni di crediti da famiglie e Istituzioni Sociali private* |
| 4 | 05 | 04 | 4540 | *Riscossioni di crediti da prelievi da depositi bancari* |
| 4 | 05 | 05 | 4550 | *Riscossioni di crediti da altri* |
| 5 | | | | **Titolo 5°: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni** |
| 5 | 01 | 01 | | **ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI** |
| 5 | 01 | 01 | 5111 | - Mutui da Cassa Depositi e prestiti - gestione tesoro |
| 5 | 01 | 01 | 5112 | - Mutui da Cassa Depositi e prestiti - gestione CDP spa |
| 5 | 02 | | | **EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI** |
| 5 | 02 | 01 | | *Emissione di BOR* |
| 5 | 02 | 01 | 5211 | - Emissione di BOR in euro |
| 5 | 02 | 01 | 5212 | - Emissione di BOR in altre valute |
| 5 | 02 | 02 | | *Emissione di altri titoli obbligazionari* |
| 5 | 02 | 02 | 5221 | -Emissione di altri titoli obbligazionari in euro |
| 5 | 02 | 02 | 5222 | - Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute |
| 5 | 03 | 01 | | **ALTRI PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE** |
| 5 | 03 | 01 | 5301 | - Emissione di prestiti a medio e lungo termine da BEI |
| 5 | 03 | 01 | 5302 | - Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in euro |
| 5 | 03 | 01 | 5303 | -Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in altre valute |
| 5 | 04 | 01 | | **ENTRATE PER CARTOLARIZZAZIONI (per valori inferiori all'85% del valore del bene)** |
| 5 | 04 | 01 | 5411 | - Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazioni immobiliare (inferiori all'85% del valore del bene) |
| 5 | 04 | 01 | 5412 | - Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazioni finanziaria (inferiori all'85% del valore del bene) |
| 5 | 05 | 01 | | **FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE** |
| 5 | 05 | 01 | 5511 | -Finanziamenti a breve termine in euro |
| 5 | 05 | 01 | 5512 | -Finanziamenti a breve termine in altre valute |
| 5 | 06 | 01 | 5610 | **ANTICIPAZIONI DI CASSA** |
| 6 | | | | **Titolo 6°: Entrate per contabilità speciali** |
| 6 | 01 | 01 | | **RITENUTE AL PERSONALE** |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI

## ENTRATE

| CODICE BILANCIO | | | CODICE GESTIONALE | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| **6** | **01** | **01** | **6111** | - Ritenute previdenziali e assistenziali |
| **6** | **01** | **01** | **6112** | - Ritenute erariali |
| **6** | **01** | **01** | **6113** | - Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| **6** | **02** | **01** | **6210** | **PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE** |
| **6** | **02** | **01** | **6220** | **PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE SANITARIA** |
| **6** | **02** | **01** | **6230** | **PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA** |
| **6** | **03** | **01** | | **ALTRE PARTITE DI GIRO** |
| **6** | **03** | **01** | **6311** | - Reintegro fondi economali e carte aziendali |
| **6** | **03** | **01** | **6312** | - Depositi cauzionali |
| **6** | **03** | **01** | **6313** | - Rimborso per spese per servizi per conto di terzi |
| **6** | **03** | **01** | **6314** | - Depositi per spese contrattuali |
| **6** | **03** | **01** | **6315** | - Sistema di Tesoreria regionale/provinciale |
| **6** | **03** | **01** | **6316** | - Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati |
| **6** | **03** | **01** | **6317** | - Anticipazioni sanità |
| **6** | **03** | **01** | **6318** | - Altre partite di giro |
| **6** | **03** | **01** | **6319** | Anticipazioni di tesoreria |
| | | | **9998** | **INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** |
| | | | **9999** | **ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** (riscossioni codificate dal tesoriere) |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO | | | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 0 | 00 | 01 | | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** |
| 1 | | | | **TITOLO 1°: SPESE CORRENTI** |
| 1 | 01 | 01 | 1101 | **SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI** |
| 1 | 02 | | | **PERSONALE** |
| 1 | 02 | 01 | | ***Retribuzioni lorde*** |
| 1 | 02 | 01 | 1211 | - Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato |
| 1 | 02 | 01 | 1212 | - Straordinario per il personale a tempo indeterminato |
| 1 | 02 | 01 | 1213 | - Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato |
| 1 | 02 | 01 | 1214 | - Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato |
| 1 | 02 | 01 | 1215 | - Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali, |
| 1 | 02 | 01 | 1216 | - Arretrati di anni precedenti |
| 1 | 02 | 02 | | ***Contributi effettivi a carico dell'ente*** |
| 1 | 02 | 02 | 1221 | - Contributi obbligatori per il personale |
| 1 | 02 | 02 | 1222 | - Contributi previdenza complementare |
| 1 | 02 | 02 | 1223 | - Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR |
| 1 | 02 | 02 | 1224 | - Contributi aggiuntivi |
| 1 | 02 | 03 | | ***Interventi assistenziali*** |
| 1 | 02 | 03 | 1231 | - Borse di studio |
| 1 | 02 | 03 | 1232 | - Centri attività sociali, sportive e culturali |
| 1 | 02 | 03 | 1233 | - Equo indennizzo |
| 1 | 02 | 03 | 1234 | - Provvidenze a favore del personale |
| 1 | 02 | 04 | | ***Oneri per il personale in quiescenza*** |
| 1 | 02 | 04 | 1241 | - Pensioni |
| 1 | 02 | 04 | 1242 | - Pensioni integrative |
| 1 | 02 | 04 | 1243 | - Altri |
| 1 | 02 | 05 | | ***Altre spese per il personale*** |
| 1 | 02 | 05 | 1251 | - Formazione del personale |
| 1 | 02 | 05 | 1252 | - Buoni pasto |
| 1 | 02 | 05 | 1253 | - Mensa |
| 1 | 02 | 05 | 1254 | - Compensi per commissioni di concorso |
| 1 | 02 | 05 | 1255 | - Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa |
| 1 | 02 | 05 | 1256 | - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi |
| 1 | 02 | 05 | 1257 | - Rimborsi spese per personale comandato |
| 1 | 02 | 05 | 1258 | - Altri oneri per il personale |
| 1 | 03 | 01 | | **ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI** |
| 1 | 03 | 01 | 1341 | - Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1 | 03 | 01 | 1342 | - Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | 01 | 1343 | - Pubblicazioni, giornali e riviste |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
## CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO | | | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 1 | 03 | 01 | 1344 | - Acquisto di beni per referendum |
| 1 | 03 | 01 | 1345 | - Altri materiali di consumo |
| 1 | 03 | 01 | 1346 | - Contratti di servizio per trasporto |
| 1 | 03 | 01 | 1347 | - Altri contratti di servizio |
| 1 | 03 | 01 | 1348 | - Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza |
| 1 | 03 | 01 | 1349 | - Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 1 | 03 | 01 | 1350 | - Corsi di formazione organizzati per terzi |
| 1 | 03 | 01 | 1351 | - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 1 | 03 | 01 | 1352 | - Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 1 | 03 | 01 | 1353 | - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 03 | 01 | 1354 | - Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio |
| 1 | 03 | 01 | 1355 | - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1 | 03 | 01 | 1356 | - Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1 | 03 | 01 | 1357 | - Utenze e canoni per altri servizi |
| 1 | 03 | 01 | 1358 | - Acquisto di servizi per referendum |
| 1 | 03 | 01 | 1359 | - Spese postali |
| 1 | 03 | 01 | 1360 | - Assicurazioni |
| 1 | 03 | 01 | 1361 | - Acquisto di servizi per spese di rappresentanza |
| 1 | 03 | 01 | 1362 | - Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1 | 03 | 01 | 1363 | - Spese per liti (patrocinio legale) |
| 1 | 03 | 01 | 1364 | - Altre spese per servizi |
| 1 | 03 | 01 | 1365 | - Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da soggetti privati |
| 1 | 03 | 01 | 1366 | - Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico |
| 1 | 03 | 01 | 1367 | - Acquisto di altri beni e servizi sanitari |
| 1 | 04 | 01 | | **UTILIZZO BENI DI TERZI** |
| 1 | 04 | 01 | 1411 | - Noleggi, locazioni e leasing operativo |
| 1 | 04 | 01 | 1412 | - Licenze software |
| 1 | 05 | | | **TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** |
| 1 | 05 | 01 | | ***Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale*** |
| 1 | 05 | 01 | 1511 | - Trasferimenti correnti a Stato |
| 1 | 05 | 01 | 1512 | - Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Ammininistrazione Centrale |
| 1 | 05 | 01 | 1513 | - Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali |
| 1 | 05 | 02 | 1520 | ***Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza*** |
| 1 | 05 | 03 | | ***Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali*** |
| 1 | 05 | 03 | 1531 | - Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome |
| 1 | 05 | 03 | 1532 | - Trasferimenti correnti a Province |
| 1 | 05 | 03 | 1533 | - Trasferimenti correnti a Città metropolitane |
| 1 | 05 | 03 | 1534 | - Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali |
| 1 | 05 | 03 | 1535 | - Altri trasferimenti correnti ai Comuni |
| 1 | 05 | 03 | 1536 | - Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni |
| 1 | 05 | 03 | 1537 | - Trasferimenti correnti a Comunità montane |
| 1 | 05 | 03 | 1538 | - Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie |
| 1 | 05 | 03 | 1539 | - Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 03 | 1540 | - Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici |
| 1 | 05 | 03 | 1541 | - Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali |
| 1 | 05 | 03 | 1542 | - Trasferimenti correnti a Camere di Commercio |
| 1 | 05 | 03 | 1543 | - Trasferimenti correnti a Autorità portuali |
| 1 | 05 | 03 | 1544 | - Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica |
| 1 | 05 | 03 | 1545 | - Trasferimenti correnti a Università |
| 1 | 05 | 03 | 1546 | - Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali |
| 1 | 05 | 03 | 1547 | - Trasferimenti correnti a ARPA |
| 1 | 05 | 03 | 1548 | - Trasferimenti correnti a Organismi regionali interni |
| 1 | 05 | 03 | 1549 | - Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali |
| 1 | 05 | 03 | 1550 | - Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali |
| 1 | 05 | 03 | 1551 | - Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali |
| 1 | 05 | 03 | 1552 | - Trasferimenti correnti a Policlinici Universitari |
| 1 | 05 | 03 | 1553 | - Trasferimenti correnti a Enti per il diritto allo studio |
| 1 | 05 | 03 | 1554 | - Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE |
| 1 | 05 | 03 | 1555 | - Trasferimenti ripiano gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL. |
| 1 | 05 | 03 | 1556 | - Trasferimento alle Province di quote di tributi regionali |
| 1 | 05 | 03 | 1557 | - Trasferimento ai Comuni di quote di tributi regionali |
| 1 | 05 | 03 | 1558 | - Fondo sperimentale regionale di riequilibrio a Province |
| 1 | 05 | 03 | 1559 | - Fondo sperimentale regionale di riequilibrio a Comuni |
| 1 | 05 | 03 | 1560 | - Fondo perequativo a favore dei Comuni |
| 1 | 05 | 03 | 1561 | - Fondo perequativo a favore delle Province e delle città metropolitane |
| 1 | 05 | 03 | 1562 | - Trasferimenti correnti interni per la contabilizzazione di economie di spesa |
| 1 | 06 | | | **TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI** |
| 1 | 06 | 01 | | ***Trasferimenti correnti all'estero*** |
| 1 | 06 | 01 | 1611 | - Trasferimenti correnti a Unione Europea |
| 1 | 06 | 01 | 1612 | - Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere |
| 1 | 06 | 01 | 1613 | - Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati |
| 1 | 06 | 02 | | ***Trasferimenti correnti a Imprese*** |
| 1 | 06 | 02 | 1623 | -Trasferimenti correnti a imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) |
| 1 | 06 | 02 | 1624 | - Trasferimenti correnti a imprese pubbliche |
| 1 | 06 | 02 | 1625 | - Trasferimenti correnti a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali |
| 1 | 06 | 03 | | ***Trasferimenti correnti ad altri soggetti*** |
| 1 | 06 | 03 | 1631 | - Trasferimenti correnti a famiglie per assistenza sanitaria erogata direttamente dalla Regione |
| 1 | 06 | 03 | 1632 | - Trasferimenti correnti a famiglie |
| 1 | 06 | 03 | 1633 | - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale |
| 1 | 06 | 03 | 1634 | - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale |
| 1 | 06 | 03 | 1636 | - Trasferimenti correnti a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali |
| 1 | 07 | | | **INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI** |
| 1 | 07 | 01 | | ***Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato*** |
| 1 | 07 | 01 | 1711 | - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione tesoro |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO | | | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 1 | 07 | 01 | 1712 | - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa |
| 1 | 07 | 02 | | ***Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione*** |
| 1 | 07 | 02 | 1721 | - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro |
| 1 | 07 | 02 | 1722 | - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa |
| 1 | 07 | 03 | | ***Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato*** |
| 1 | 07 | 03 | 1731 | - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a breve |
| 1 | 07 | 03 | 1732 | - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo |
| 1 | 07 | 04 | | ***Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione*** |
| 1 | 07 | 04 | 1741 | - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a breve |
| 1 | 07 | 04 | 1742 | - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo |
| 1 | 07 | 05 | 1750 | ***Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni*** |
| 1 | 07 | 06 | 1760 | ***Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati*** |
| 1 | 07 | 07 | 1770 | ***Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione*** |
| 1 | 08 | 01 | | **IMPOSTE E TASSE** |
| 1 | 08 | 01 | 1811 | - IRAP |
| 1 | 08 | 01 | 1812 | - I.V.A. |
| 1 | 08 | 01 | 1813 | - Imposte sul patrimonio |
| 1 | 08 | 01 | 1814 | - Altri tributi |
| 1 | 09 | 01 | | **ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE** |
| 1 | 09 | 01 | 1911 | - Ripiani perdite in aziende pubbliche |
| 1 | 09 | 01 | 1912 | - Altri oneri straordinari della gestione corrente |
| 1 | 09 | 01 | 1913 | - Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) |
| 1 | 10 | | | **FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE** |
| 1 | 10 | 01 | | ***Fondo di riserva per le spese obbligatorie di parte corrente*** |
| 1 | 10 | 02 | | ***Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente*** |
| 1 | 10 | 03 | 1030 | ***Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente*** |
| 1 | 10 | 04 | | ***Fondo di riserva per le Autorizzazioni di cassa di parte corrente*** |
| 1 | 11 | 01 | | **FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE** |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | **TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE** |
| 2 | 01 | | | **INVESTIMENTI FISSI** |
| 2 | 01 | 01 | | ***Beni immobili*** |
| 2 | 01 | 01 | 2101 | - Terreni |
| 2 | 01 | 01 | 2102 | - Vie di Comunicazione |
| 2 | 01 | 01 | 2103 | - Infrastrutture idrauliche |
| 2 | 01 | 01 | 2104 | - Infrastrutture portuali e aeroportuali |
| 2 | 01 | 01 | 2105 | - Infrastrutture scolastiche |
| 2 | 01 | 01 | 2106 | - Infrastrutture telematiche |
| 2 | 01 | 01 | 2107 | - Altre infrastrutture |
| 2 | 01 | 01 | 2108 | - Opere per la sistemazione del suolo |
| 2 | 01 | 01 | 2109 | - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo |
| 2 | 01 | 01 | 2110 | - Fabbricati industriali e costruzioni leggere |
| 2 | 01 | 01 | 2111 | - Fabbricati rurali |
| 2 | 01 | 01 | 2112 | - Opere destinate al culto |
| 2 | 01 | 01 | 2113 | - Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico |
| 2 | 01 | 01 | 2114 | - Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio |
| 2 | 01 | 01 | 2115 | - Impianti sportivi |
| 2 | 01 | 01 | 2116 | - Ospedali e strutture sanitarie |
| 2 | 01 | 01 | 2117 | - Altri beni immobili |
| 2 | 01 | 02 | | ***Prodotti informatici*** |
| 2 | 01 | 02 | 2121 | - Hardware |
| 2 | 01 | 02 | 2122 | - Acquisizione o realizzazione software |
| 2 | 01 | 03 | | ***Beni mobili*** |
| 2 | 01 | 03 | 2131 | - Mezzi di trasporto |
| 2 | 01 | 03 | 2132 | - Mobili, macchinari e attrezzature |
| 2 | 01 | 03 | 2133 | - Mobili e arredi |
| 2 | 01 | 03 | 2134 | - Impianti e attrezzature |
| 2 | 01 | 03 | 2135 | - Opere artistiche |
| 2 | 01 | 03 | 2136 | - Materiale bibliografico |
| 2 | 01 | 03 | 2137 | - Altri beni materiali |
| 2 | 01 | 03 | 2138 | - Beni immateriali |
| 2 | 01 | 04 | | ***Titoli*** |
| 2 | 01 | 04 | 2141 | - Titoli di Stato |
| 2 | 01 | 04 | 2142 | - Altri titoli |
| 2 | 02 | | | **TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** |
| 2 | 02 | 01 | | ***Trasferimenti in conto capitale  a Enti dell'Amministrazione centrale*** |
| 2 | 02 | 01 | 2211 | - Trasferimenti in conto capitale a Stato |
| 2 | 02 | 01 | 2212 | - Trasferimenti in conto capitale a altri Enti dell'Ammininistrazione Centrale |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO | | | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 2 | 02 | 01 | 2213 | - Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali |
| 2 | 02 | 02 | 2220 | ***Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza*** |
| 2 | 02 | 03 | | ***Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali*** |
| 2 | 02 | 03 | 2231 | - Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome |
| 2 | 02 | 03 | 2232 | - Trasferimenti in conto capitale a Province |
| 2 | 02 | 03 | 2233 | - Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane |
| 2 | 02 | 03 | 2234 | - Trasferimenti in conto capitale a Comuni |
| 2 | 02 | 03 | 2235 | - Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni |
| 2 | 02 | 03 | 2236 | - Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane |
| 2 | 02 | 03 | 2237 | - Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie |
| 2 | 02 | 03 | 2238 | - Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere |
| 2 | 02 | 03 | 2239 | - Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici |
| 2 | 02 | 03 | 2240 | - Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali |
| 2 | 02 | 03 | 2241 | - Trasferimenti in conto capitale a Camere di Commercio |
| 2 | 02 | 03 | 2242 | - Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali |
| 2 | 02 | 03 | 2243 | - Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica |
| 2 | 02 | 03 | 2244 | - Trasferimenti in conto capitale a Università |
| 2 | 02 | 03 | 2245 | - Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali |
| 2 | 02 | 03 | 2246 | - Trasferimenti in conto capitale a ARPA |
| 2 | 02 | 03 | 2247 | - Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali |
| 2 | 02 | 03 | 2248 | - Trasferimenti in conto capitale ad Organismi regionali interni |
| 2 | 02 | 03 | 2249 | - Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali |
| 2 | 02 | 03 | 2250 | - Trasferimenti in conto capitale ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali |
| 2 | 02 | 03 | 2251 | - Trasferimenti in conto capitale a Policlinici Universitari |
| 2 | 02 | 03 | 2252 | - Trasferimenti in conto capitale a Enti per il diritto allo studio |
| 2 | 02 | 03 | 2253 | - Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE |
| 2 | 02 | 03 | 2254 | - Trasferimenti in conto capitale interni per la contabilizzazione di economie di spesa |
| 2 | 03 | | | **TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI** |
| 2 | 03 | 01 | | ***Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni estere*** |
| 2 | 03 | 01 | 2311 | - Trasferimenti in conto capitale a Unione europea |
| 2 | 03 | 01 | 2312 | - Trasferimenti in conto capitale ad altre istituzioni estere |
| 2 | 03 | 01 | 2313 | - Trasferimenti in conto capitale a soggetti esteri privati |
| 2 | 03 | 02 | | ***Trasferimenti in conto capitale a Imprese*** |
| 2 | 03 | 02 | 2323 | - Trasferimenti in conto capitale a imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali) |
| 2 | 03 | 02 | 2324 | - Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche |
| 2 | 03 | 02 | 2325 | - Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali |
| 2 | 03 | 03 | | ***Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti*** |
| 2 | 03 | 03 | 2331 | - Trasferimenti in conto capitale a famiglie |
| 2 | 03 | 03 | 2332 | - Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private |
| 2 | 03 | 03 | 2334 | - Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO | | | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| 2 | 04 | 01 | | **PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE** |
| 2 | 04 | 01 | 2412 | -Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private |
| 2 | 04 | 01 | 2413 | -Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche |
| 2 | 05 | | | **CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI** |
| 2 | 05 | 01 | | ***Concessioni di crediti a Enti delle Amministrazioni pubbliche*** |
| 2 | 05 | 01 | 2511 | - Concessioni di crediti a Province |
| 2 | 05 | 01 | 2512 | - Concessioni di crediti a Comuni |
| 2 | 05 | 01 | 2513 | - Concessioni di crediti ad Aziende sanitarie |
| 2 | 05 | 01 | 2514 | - Concessioni di crediti ad Aziende ospedaliere |
| 2 | 05 | 01 | 2515 | - Concessioni di crediti a IRCCS pubblici |
| 2 | 05 | 01 | 2516 | - Concessioni di crediti a Enti e agenzie regionali |
| 2 | 05 | 01 | 2517 | - Concessioni di crediti a Organismi regionali interni |
| 2 | 05 | 01 | 2518 | - Concessioni di crediti ad altri Enti delle Amministrazioni pubbliche |
| 2 | 05 | 01 | 2519 | - Concessioni di crediti ad Enti di ricerca |
| 2 | 05 | 01 | 2501 | - Concessioni di crediti ad Università |
| 2 | 05 | 01 | 2502 | - Concessioni di crediti ad altre Regioni e Province autonome |
| 2 | 05 | 01 | 2503 | - Concessioni di crediti a Città metropolitane |
| 2 | 05 | 01 | 2504 | - Concessioni di crediti a Unioni di Comuni |
| 2 | 05 | 01 | 2505 | - Concessioni di crediti a Comunità montane |
| 2 | 05 | 01 | 2506 | - Concessioni di crediti a Camere di Commercio |
| 2 | 05 | 01 | 2507 | - Concessioni di crediti ad Autorità portuali |
| 2 | 05 | 01 | 2508 | - Concessioni di crediti ad Aziende di promozione turistica |
| 2 | 05 | 01 | 2509 | - Concessioni di crediti ad Enti parchi nazionali |
| 2 | 05 | 01 | 2510 | - Concessioni di crediti ad ARPA |
| 2 | 05 | 02 | | ***Concessioni di crediti a imprese*** |
| 2 | 05 | 02 | 2523 | - Concessioni di crediti a imprese private |
| 2 | 05 | 02 | 2524 | - Concessioni di crediti a imprese pubbliche |
| 2 | 05 | 03 | 2530 | ***Concessioni di crediti a famiglie e Istituzioni Sociali Private*** |
| 2 | 05 | 04 | 2540 | ***Versamenti a depositi bancari*** |
| 2 | 05 | 05 | 2550 | ***Concessioni di crediti ad altri*** |
| 2 | 06 | | | **FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE** |
| 2 | 06 | 01 | | ***Fondo di riserva per spese obbligatorie in conto capitale*** |
| 2 | 06 | 02 | | ***Fondo di riserva per le spese impreviste in conto capitale*** |
| 2 | 06 | 03 | 2630 | ***Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale*** |
| 2 | 06 | 04 | | ***Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa in conto capitale*** |
| 2 | 07 | 01 | | **FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE** |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE** |
| 2 | 08 | 01 | 2710 | **Incarichi professionali esterni** |
| 2 | 08 | 01 | 2720 | **Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)** |
| 2 | 08 | 01 | 2730 | **Manutenzione straordinaria di immobili non di proprietà della Regione/Provincia autonoma** |
| 3 | | | | **TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** |
| 3 | 01 | 01 | | **RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CASSA DEPOSITI E** |
| 3 | 01 | 01 | 3111 | - Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione tesoro |
| 3 | 01 | 01 | 3112 | - Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa |
| 3 | 02 | 01 | | **RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CASSA DEPOSITI E** |
| 3 | 02 | 01 | 3211 | -Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro |
| 3 | 02 | 01 | 3212 | - Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa |
| 3 | 03 | | | **RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (a carico dello Stato)** |
| 3 | 03 | 01 | | ***Rimborso di prestiti di BOR (a carico dello Stato)*** |
| 3 | 03 | 01 | 3311 | -Rimborso BOR (a carico dello Stato) in euro |
| 3 | 03 | 01 | 3312 | -Rimborso BOR (a carico dello Stato) in altre valute |
| 3 | 03 | 02 | | ***Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello Stato)*** |
| 3 | 03 | 02 | 3321 | - Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello Stato) in euro |
| 3 | 03 | 02 | 3322 | -Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello Stato) in altre valute |
| 3 | 04 | | | **RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (a carico della regione)** |
| 3 | 04 | 01 | | ***Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione)*** |
| 3 | 04 | 01 | 3411 | -Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in euro |
| 3 | 04 | 01 | 3412 | -Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in altre valute |
| 3 | 04 | 02 | | ***Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione)*** |
| 3 | 04 | 02 | 3421 | -Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in euro |
| 3 | 04 | 02 | 3422 | -Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in altre valute |
| 3 | 05 | 01 | | **RIMBORSO FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE (a carico dello Stato)** |

Allegato "A"

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
# CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO | | | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | | |
| **3** | **05** | **01** | **3511** | - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato ) da BEI |
| **3** | **05** | **01** | **3512** | - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato ) in euro |
| **3** | **05** | **01** | **3513** | - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato ) in altre valute |
| **3** | **06** | **01** | | **RIMBORSO FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE (a carico della Regione)** |
| **3** | **06** | **01** | **3611** | - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) da BEI |
| **3** | **06** | **01** | **3612** | - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro |
| **3** | **06** | **01** | **3613** | - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in altre valute |
| **3** | **07** | **01** | | **RIMBORSO PRESTITI PER CARTOLARIZZAZIONE** |
| **3** | **07** | **01** | **3711** | - Rimborso prestiti derivanti da operazioni di cartolarizzazioni immobiliare |
| **3** | **07** | **01** | **3712** | - Rimborso prestiti derivanti da operazioni di cartolarizzazioni finanziaria |
| **3** | **08** | **01** | | **RIMBORSI PER ALTRI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE** |
| **3** | **08** | **01** | **3811** | - Rimborso altri finanziamenti a breve termine in euro |
| **3** | **08** | **01** | **3812** | - Rimborso altri finanziamenti a breve termine in altre valute |
| **3** | **09** | **01** | **3910** | **RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA** |
| **4** | | | | **TITOLO 4°: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI** |
| **4** | **01** | **01** | | **RITENUTE AL PERSONALE** |
| **4** | **01** | **01** | **4111** | - Ritenute previdenziali e assistenziali |
| **4** | **01** | **01** | **4112** | - Ritenute erariali |
| **4** | **01** | **01** | **4113** | - Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| **4** | **02** | **01** | **4210** | **VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE** |
| **4** | **02** | **01** | **4220** | **VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE SANITARIA** |
| **4** | **02** | **01** | **4230** | **VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE ORDINARIA** |
| **4** | **03** | **01** | | **ALTRE PARTITE DI GIRO** |
| **4** | **03** | **01** | **4311** | - Costituzione fondi economali e carte aziendali |
| **4** | **03** | **01** | **4312** | - Restituzione depositi cauzionali |
| **4** | **03** | **01** | **4313** | - Rimborso per spese per servizi per conto di terzi |
| **4** | **03** | **01** | **4314** | - Depositi per spese contrattuali |
| **4** | **03** | **01** | **4315** | - Sistema di Tesoreria regionale/provinciale |
| **4** | **03** | **01** | **4316** | - Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati |
| **4** | **03** | **01** | **4317** | - Rimborso anticipazioni sanità |

**Allegato "A"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME
## CODICI GESTIONALI
## SPESE

| CODICE BILANCIO 1^ cifra | 2^-3^ cifra | 4^-5^ cifra | CODICI GESTIONALI | DESCRIZIONI VOCI |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **03** | **01** | **4318** | - Altre partite di giro |
| **4** | **03** | **01** | **4319** | - Rimborso Anticipazioni di tesoreria |
| | | | **9997** | **PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI** (pagamenti codificati dal |
| | | | **9998** | **PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE** |
| | | | **9999** | **ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** (pagamenti codificati dal tesoriere) |

**Allegato "B"**

# REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
# DISPONIBILITA' LIQUIDE

*(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere)*

**CONTO CORRENTE DI CASSA**

| Codice | Descrizione voce | Importo |
|---|---|---|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) | |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

| Codice | Descrizione voce | Importo |
|---|---|---|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

*(informazioni trasmesse dal tesoriere su indicazione dell'ente)*

| Codice | Descrizione voce | Importo |
|---|---|---|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | |

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

*(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria* Unica).

| Codice | Descrizione voce | Importo |
|---|---|---|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5) | |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6) | |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7) | |
| 1800 | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | |
| 1900 | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9) | |

**12A09984**
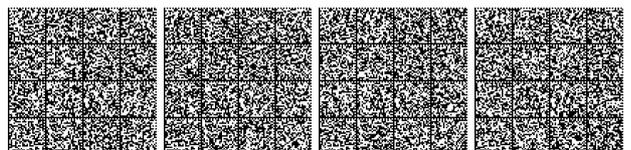
## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2012.

**Modifica del decreto 31 dicembre 2004 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.** (Prot. n. 253/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2004, ed in particolare per il progetto di ricerca n. 12171 presentato dalla «I.P.T. S.r.l. - Informatica per il territorio», «IGEAM S.r.l. - Servizi e studi per lo sviluppo sostenibile», «GESI S.r.l. - Gestione sistemi per l'informatica» e dal CNR - IRPPS, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto di ricerca n. 12171 presentato dalla «I.P.T. S.r.l. - Informatica per il territorio», «IGEAM S.r.l. - Servizi e studi per lo sviluppo sostenibile», «GESI S.r.l. - Gestione sistemi per l'informatica» e dal CNR - IRPPS, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2004;

Vista la nota dell'istituto in data 3 settembre 2011, pervenuta in data 24 novembre 2011, prot. n. 12387, con la quale ha comunicato la richiesta di estensione della titolarità del progetto alla «IGEAM Developpement Durable S.r.l.»;

Vista la nota ministeriale n. 302 del 17 gennaio 2012, con la quale è stato richiesto all'istituto convenzionato l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 21 febbraio 2012, prot. n. 1188, gli esiti della predetta valutazione da parte dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 21 marzo 2012, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

12171 - «I.P.T. S.r.l. - Informatica per il territorio», Roma;

«IGEAM S.r.l. - Servizi e studi per lo sviluppo sostenibile», Roma;

«GESI S.r.l. - Gestione sistemi per l'informatica», Roma;

CNR - IRPPS, Roma.

«Progettazione e sviluppo di un software denominato scenario per l'integrazione di dati ed informazioni disponibili per la gestione del territorio».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004.

Estensione della titolarità alla «IGEAM Developpement Durable S.r.l.».

Restano ferme le ulteriori indicazioni riportate nel D.D. n. 1801 del 31 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2012

*Il direttore generale:* FIDORA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2012*

*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 311*

**12A09895**
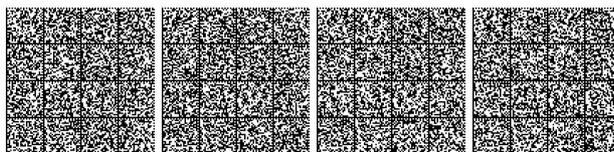
## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 settembre 2012.

**Riconoscimento, al sig. Alfaro Garcia Abraham, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Alfaro Garcia Abraham, cittadino peruviano nato a Tumbes (Perù) il 21 luglio 1978 chiede il riconoscimento del titolo di «Profesional tecnico en protesis dental» conseguito in Perù nell'anno 1999 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Acquisito nella seduta del 14 aprile 2011, il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, secondo cui il titolo del sig. Alfaro Garcia Abraham può essere riconosciuto come equipollente a quello di odontotecnico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente in una prova attitudinale teorico-pratica nelle discipline di: laboratorio, protesi mobili e protesi fisse;

Visto il decreto direttoriale in data 20 maggio 2011, prot. DGRUPS 26430-P-26/5/2011 con il quale si subordina il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi al superamento di una prova attitudinale da sostenersi nelle seguenti discipline: laboratorio, protesi mobili e protesi fisse;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta a Roma in data 19 giugno 2012 presso la scuola IPSIA «Edmondo De Amicis», ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da cui si evince che il sig. Alfaro Garcia Abraham è risultato idoneo;

Accertata, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Profesional tecnico en protesis dental» conseguito in Perù nell'anno 1999 presso l'istituto superiore tecnologico privato «Daniel A. Carrion» di Lima dal sig. Alfaro Garcia Abraham nato a Tumbes (Perù) il giorno 21 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

Art. 2.

1. Il sig. Alfaro Garcia Abraham è autorizzato ad esercitare in Italia l'arte ausiliaria di odontotecnico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art.3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09899**

DECRETO 5 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Loredana Ioana Varovit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Loredana Ioana Varovit, nata a Vaslui (Romania) il 25 agosto 1980, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale «Fiziokinetoterapeut specializzarea: Asistenta Medicala - Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nella sessione di settembre 2007 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"», con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevato che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Loredana Ioana Ciobanu;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome di Varovit;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo professionale «Fiziokinetoterapeut: specializzarea Asistenta Medicala - Balneo Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nella sessione di settembre 2007 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"», con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Loredana Ioana Ciobanu coniugata Varovit, nata a Vaslui (Romania) il 25 agosto 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

1. La Loredana Ioana Ciobanu coniugata Varovit è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09857**

DECRETO 5 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Karolina Ewa Nowakowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Karolina Ewa Nowakowska, nata a Krynica (Polonia) il giorno 27 marzo 1986, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister Fizjoterapia» conseguito il 14 luglio 2011 presso la «Wyzsza Szkola Fizjoterapii z siedziba» di Wroclaw (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Visto il titolo «Licencjat Fizjoterapia», conseguito il 30 marzo 2009 presso il «Kolegium Karkonoskie» con sede a Jelenia Gora“ (Polonia);

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo professionale «Licencjat Fizjoterapia», conseguito il 30 marzo 2009 presso il «Kolegium Karkonoskie» con sede a Jelenia Gora“ (Polonia) dalla sig.ra Karolina Ewa Nowakowska, nata a Krynica (Polonia) il giorno 27 marzo 1986, integrato dal titolo di «Magistra Fizjoterapia» conseguito, in data 14 luglio 2011 presso la «Wyzsza Szkola Fizjoterapii z siedziba» di Wroclaw (Polonia) è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994).

Art. 2.

La sig.ra Karolina Ewa Nowakowska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09858**

DECRETO 5 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Justyna Paulina Barczyk, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4 e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Justyna Paulina Barczyk, nata a Olkusz (Polonia) il giorno 3 settembre 1985, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magistra Fizjoterapia» conseguito il 27 ottobre 2011 presso l’«Akademia Wychowania Fizycznego im. Wojciecha Korfantego» con sede a Katowice (Polonia), al fine dell’esercizio in Italia dell’attività professione di «Fisioterapista»;

Visto il titolo «Licencjat Fizjoterapia», conseguito il 19 giugno 2009 presso la «Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego» di Katowice (Polonia);

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo professionale «Licencjat Fizjoterapia», conseguito il 19 giugno 2009 presso la «Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego» di Katowice (Polonia) dalla sig.ra Justyna Paulina Barczyk, nata a Olkusz (Polonia) il giorno 3 settembre 1985, integrato dal titolo di «Magistra Fizjoterapia» conseguito, in data 27 ottobre 2011 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Wojciecha Korfantego» con sede a Katowice (Polonia) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994).

Art. 2.

La sig.ra Justyna Paulina Barczyk è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09859**

DECRETO 5 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kristina Uršič, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kristina Uršič, nata a Sempeter pri Gorici (Slovenia) il 15 settembre 1975, cittadina slovena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale «Diplomirana Fizioterapevtka» conseguito il 20 aprile 2010 presso l'«Univerza u Ljubljani» con sede in Lubiana (Slovenia), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Slovenia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo professionale «Diplomirana Fizioterapevtka», conseguito 20 aprile 2010 presso l'«Univerza u Ljubljani» con sede in Lubiana (Slovenia) dalla sig.ra Kristina Uršič, nata a Sempeter pri Gorici (Slovenia) il 15 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

1. La sig.ra Kristina Uršič è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09860**

DECRETO 5 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig. Sigismund Erno Nyeste, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Sigismund Erno Nyeste, nato a Lupeni (Romania) il 27 settembre 1980, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nella sessione di settembre 2004 presso la «Universitatea din Oradea» con sede a Oradea (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie», conseguito nella sessione di settembre 2004 presso la «Universitatea din Oradea» con sede a Oradea (Romania) dal sig. Sigismund Erno Nyeste, nato a Lupeni (Romania) il 27 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

1. Il sig. Sigismund Erno Nyeste è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09861**

DECRETO 10 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cioabla Daniela Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cioabla Daniela Raluca, nata a Craiova (Romania) il 13 luglio 1978 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Craiova nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Craiova nell'anno 1999 dalla sig.ra Cioabla Daniela Raluca, nata a Craiova (Romania) il giorno 13 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cioabla Daniela Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09897**

DECRETO 10 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Anca Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionescu Anca Maria, nata a Craiova (Romania) il 20 marzo 1983, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 7 giugno 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2011 dalla sig.ra Ionescu Anca Maria, nata a Craiova (Romania) il 20 marzo 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ionescu Anca Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09898**

---

DECRETO 10 settembre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Podaru Laura Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Podaru Laura Gabriela, nata a Roman (Romania) il 17 agosto 1984 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006 dalla sig.ra Podaru Laura Gabriela, nata a Roman (Romania) il giorno 17 agosto 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Podaru Laura Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A09900**

---

DECRETO 14 settembre 2012.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 7, comma 3, che dispone di provvedere alla necessaria protezione dei corpi idrici utilizzati a scopo idropotabile al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua potabile;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», ed in particolare l'art. 13, il quale prevede che la regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametri fissati entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministro della salute con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Tenuto conto che il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ha stabilito il valore massimo ammissibile del parametro trialometani pari a 30 µg/1, rispetto al valore di 100 µg/1 contenuto nell'Allegato I, parte B, della Direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 82 che disciplina le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile;

Vista la motiva richiesta, presentata dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di ulteriore proroga per l'anno 2012 della deroga al valore massimo ammissibile per il parametro trialometani, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 25 marzo 2009, in merito alla possibilità di rinnovo per il triennio 2010-2012 dei valori massimi ammissibili per i parametri vanadio, clorito e trialometani;

Visti i valori massimi ammissibili per i trialometani, fissati in deroga per l'anno 2011 per i comuni del Lazio, dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 19 gennaio 2011;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 21 febbraio 2012, in merito alla documentazione inviata dalla Regione Lazio a corredo della predetta motivata richiesta di ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1.

1. La Regione Lazio può concedere per i Comuni, per i quali è stata presentata opportuna documentazione, il rinnovo della deroga fino al 31 dicembre 2012 relativamente al parametro «Trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 60 µg/1.

2. È rimessa alle Autorità regionali il compito di verificare che, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, le industrie alimentari attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del piano di autocontrollo, affinché l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

3. In attuazione dell'art. 82, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Lazio adotta le misure necessarie alla protezione del corpo idrico utilizzato per la produzione di acqua potabile al fine di ridurre al massimo il grado di trattamento dell'acqua emunta.

4. La Regione Lazio trasmette al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma delle misure intraprese o da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 3.

5. In attuazione dell'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la Regione Lazio deve provvedere ad informare tempestivamente ed adeguatamente la popolazione dei Comuni di cui al comma 1, relativamente alle elevate concentrazioni dei valori di cui al comma 1 nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate viene data informazione tempestiva al Ministero della salute.

6. La Regione Lazio informa i Comuni di cui all'art. 1 che dal 1° gennaio 2013 un eventuale superamento della concentrazione di trialometani non può essere più gestita in regime di deroga, invitando i medesimi Comuni a vigilare, per quanto di competenza, sulle azioni di rientro effettuate dall'Ente gestore.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità Regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile, comunque non superiore al valore già concesso.

2. Il valore massime ammissibile può essere oggetto di immediata revisione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a:

*a)* i motivi di deroga;
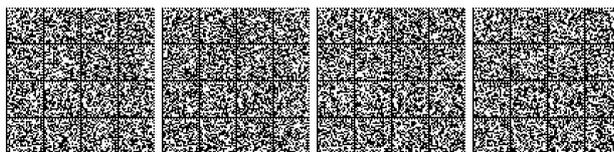
*b)* il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per il parametro;

*c)* l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

*d)* un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

*e)* una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

*f)* la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi al Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

*Il Ministro della salute*
BALDUZZI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
CLINI

**12A09979**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2012.

**Individuazione delle tipologie di polizze finanziabili ai sensi del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i. – anno 2010 e schema della domanda di aiuto.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro n. 4, foglio n. 108, e comunicato alla Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078, con la quale sono state individuate le nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visto il Piano assicurativo agricolo 2010, approvato con decreto 22 dicembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 20 aprile 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 agosto 2011, che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate;

Visto l'art. 12 comma 2 del medesimo decreto 20 aprile 2011, dove è previsto che «Limitatamente alla campagna assicurativa 2010, in considerazione delle difficoltà emerse nel primo anno di applicazione delle nuove misure comunitarie per la copertura assicurativa dell'uva da vino, delle altre colture e degli allevamenti, di cui al regolamento (CE)1234/2007, art. 103-unvicies e regolamento (CE) n. 73/2009, art. 68, le polizze non ammesse o ammesse parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la mancata o ritardata presentazione della domanda, possono beneficiare dell'analogo aiuto nazionale, previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni»;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'art. 28, comma 1 lettera *a)* del Reg. (CE) n. 73/09 riguardante i requisiti minimi per il percepimento dei pagamenti diretti, ed in particolare dove è previsto che a decorrere dal 2010 gli Stati membri non possono erogare pagamenti diretti agli agricoltori, se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 in un dato anno civile non supera la somma di 100 euro;

Considerato che l'intervento sulla spesa assicurativa agricola agevolata rientra tra le misure destinate a migliorare la competitività delle imprese, si ritiene di adeguare la soglia minima di aiuto pari a 100 € per singolo beneficiario, così come individuata dal regolamento comunitario soprarichiamato, anche per la parte nazionale, al fine di evitare la dispersione dell'aiuto pubblico in interventi che non consentono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

Ritenuto di provvedere a specificare le modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate anno 2010 non ammesse o ammesse parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la mancata o ritardata presentazione della domanda;

Ritenuto altresì di determinare l'ammissibilità al beneficio contribuivo a carico delle risorse di bilancio nazionale anche per le polizze che, sulla base della normativa comunitaria, non sono state ammesse all'aiuto ma, per la tipologia delle anomalie riscontrate, possono essere ricondotte ai casi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

*Polizze finanziabili*

Possono beneficiare dell'aiuto nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 20 aprile 2011 richiamato in premessa, le seguenti polizze assicurative agevolate anno 2010, finanziabili ai sensi dell'art. 68 lettera *d)* del Reg. (CE) n. 73/09 e del Piano di sostegno nazionale del settore vitivinicolo per le polizze a copertura dei rischi sull'uva da vino, regolarmente informatizzate nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché quelle non ammesse all'aiuto ai sensi della normativa comunitaria in parola, che per la successiva rimozione delle anomalie, possono essere ritenute finanziabili, per le quali:

1) non è stata presentata domanda di aiuto;

2) la domanda di aiuto è stata presentata in ritardo;

3) l'Organismo pagatore, a seguito di istruttoria della domanda, non ha erogato l'aiuto per il ritardato pagamento della polizza, ovvero non ha erogato l'aiuto o l'Organismo Pagatore è andato a recupero dell'aiuto già erogato per il ritardato rimborso di quanto dovuto all'organismo collettivo di difesa che ha anticipato il pagamento, per conto del beneficiario, dei premi ammissibili agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 2.

*Fornitura dei dati*

Gli organismi pagatori dovranno fornire le risultanze istruttorie delle singole polizze ed i relativi pagamenti a favore degli associati, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta:

Agli Organismi di difesa di appartenenza e alla Regione/Provincia autonoma di competenza, per le polizze collettive;

Alle Regioni/Province autonome di competenza, per le polizze individuali.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

1. Gli organismi collettivi di difesa potranno presentare domanda dell'aiuto di cui sopra per conto dei propri associati, unitamente alla richiesta di finanziamento dell'integrazione nazionale dell'aiuto comunitario di cui all'art. 68, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato I al presente decreto.

2. Per coloro che hanno sottoscritto polizze singole, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del decreto 20 aprile 2011, richiamato nelle premesse, la domanda si intende presentata via web contestualmente all'informatizzazione dei dati di polizza nel portale SIAN.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 luglio 2012

*Il Ministro:* CATANIA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2012*

*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 46*

**ALLEGATO I**

**Schema domanda contributo assicurativo integrativo del contributo comunitario per la copertura agevolata dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari sulle coltivazioni e dei mancati redditi e abbattimenti forzosi a causa di epizoozie negli allevamenti zootecnici, con polizze con soglia di danno con fondi nazionali. Per il solo anno 2010 presenta anche la domanda di contributo ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.M. 20 aprile 2011 e del D.M. 25 luglio 2012 n. 16.303**

Consorzio di difesa delle
Produzioni agricole della
Provincia di……………. (oppure:
Cooperativa agricola Via XX Settembre 20
Con sede in ……….. Autorizzata alle attività di
Difesa delle produzioni Agricole nelle regioni
………………….

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Via …………………….. dipartimento delle
politiche europee ed Internazionali e dello
sviluppo rurale
ex direzione generale della competitività per lo
sviluppo rurale
ex COSVIR VII
00187 **ROMA**

tramite la Regione ………. (Prov. Auton.)
Assessorato Agricoltura………………….

**OGGETTO**: Domanda di: - contributo integrativo nazionale sulla spesa assicurativa agevolata con **polizze con soglia di danno**, di produzioni vegetali e zootecniche, ai sensi dei Decreti Legs. n. 102/04 e n. 82/08 e del Decreto applicativo n. 8809 del 20/04/2011.
**– contributo ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.M. 20 aprile 2011 limitatamente alla campagna assicurativa 2010 e del D.M. 25 luglio 2012 n. 16.303**

Il sottoscritto ……………………………………., nella qualità di Presidente e legale rappresentatе pro-tempore del Consorzio di difesa delle produzioni agricole della provincia di …………, Via ………………….. (*oppure: della Cooperativa di difesa, con sede in …………………., Via* …………………....), autorizzato ad attuare la difesa delle produzioni con provvedimento regionale n. ……………… del ………..

**P R E M E S S O :**

che:

- i soci di cui all'art. 2135 del Codice civile, aderenti a questo Consorzio ( *o Cooperativa* ) di difesa sono n…….;

- il legale rappresentante di questo *Consorzio*/*Cooperativa* di difesa, per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli dei propri associati, nell'anno ………. ha stipulato polizze collettive con n. ….Compagnie di assicurazione.

- i soci di cui al primo trattino, titolari di piccole o medie imprese, come definite nell'allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008, nell'anno ………, in attuazione del Piano assicurativo agricolo nazionale per il medesimo anno, hanno sottoscritto n. …. certificati di assicurazione per la copertura agevolata dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari sulle coltivazioni e delle epizoozie negli allevamenti zootecnici, per un valore complessivo di €……….., ai sensi del d.lgs. n. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni;

- il valore delle produzioni vegetali e zootecniche assicurato è stato determinato applicando i prezzi unitari, entro i valori unitari massimi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali con D.M. n. … del ….;

- le produzioni vegetali assicurate con polizze con soglia di danno e senza soglia di danno (solo uva da vino) sono le seguenti *( riportare elenco colture assicurate comprese nella domanda*): ………………………….;

- le specie zootecniche e tipologie di allevamenti assicurate con polizze con soglia di danno, sono i seguenti (*riportare elenco specie zootecnica e tipologia allevamento comprese nella domanda)*

- la copertura assicurativa agevolata è stata assunta dalle imprese di assicurazione di seguito elencate………………..;

- il premio assicurativo complessivo effettivamente pagato per le polizze agevolate è di € ……………, di cui
  1) € ……….., per le produzioni vegetali;
  2) €…………, per le epizoozie negli allevamenti zootecnici;

- la spesa premi ammissibile a contributo posta a base di riferimento per la determinazione del contributo pubblico ammonta a euro ……;

- la spesa premi complessiva effettivamente pagata alle imprese di assicurazioni per le polizze agevolate, nonché la spesa premi ritenuta ammissibile a contributo, al netto degli aiuti comunitari già erogati direttamente ai soci dell'organismo collettivo al lordo della eventuale modulazione, è così determinata, per tipologia di polizza, garanzia e copertura del rischio:

Art. 68 lett d) Reg. (CE) n. 73/09: integrazione al 65% delle domande presentate in ritardo e dal 65 all'80% per tutte

| RISCHI COPERTI | TIPOLOGIA DI PRODOTTO O ALLEVAMENTO | PREMIO COMPLESSIVO PAGATO | SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO Determinata dall'OP | CONTRIBUTO RICONOSCIUTO OP (al lordo della modulazione) | Integrazione al 65% penalità domande presentate in ritardo (solo per l'anno 2010) | CONTRIBUTO INTEGRATIVO STATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | € |
| *Mono, pluri e multirischi* | *riportare una sola tipologia di prodotto o allevamento per riga* | | | | | 15 | |
| | | | | | | 15 | |
| | | | | | | 15 | |
| | | | | | | 15 | |
| | | | | | | 15 | |
| | | | | | | 15 | |
| | | | | | | 15 | |
| | | | | | | 15 | |
| TOTALE….. | | | | | | | |

Art. 68 lett d) Reg. (CE) n. 73/09 e Ocm uva da vino domande non presentate; non ammesse per non aver rimborsato in tempo utile l'importo anticipato dal consorzio/cooperativa

| RISCHI COPERTI | PRODOTTO | PREMIO COMPLESSIVO PAGATO | SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO | CONTRIBUTO STATO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aliquota % | € |
| *Mono, pluri e multirischi* | *riportare una sola tipologia di prodotto o allevamento per riga* | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE….. | | | | | |

**-** In aggiunta agli incentivi pubblici richiesti con la presente, sono previsti, i seguenti, ulteriori contributi di altri Enti territoriali, fino alla concorrenza massima non superiore al 50% per le polizze senza soglia di danno e all'80% per quelle con soglia di danno della spesa premi complessiva per le polizze agevolate:

· il contributo regionale (*o provinciale*) di € ……………… in applicazione della legge regionale (*o provinciale*) n. …. del …………….;

· il contributo di altri enti locali (*indicare quali*) di € ……………… in base alla delibera n. …. del …..;

**D I C H I A R A**

**Che:**

- i certificati di polizza per i quali si chiede il contributo o il contributo integrativo, sono stati sottoscritti da produttori, soci di questo Consorzio (*o cooperativa*) nella loro qualità di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti nel libro soci, titolari di piccole o medie imprese, come definite nell'allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008;

- le produzioni e gli allevamenti assicurati, sulla base di specifica dichiarazione resa dagli associati, trovano rispondenza con i dati del rispettivo fascicolo aziendale;

- la spesa premi su cui si chiede il contributo nazionale riguarda esclusivamente le polizze agevolate finalizzate alla copertura dei rischi sulle produzioni vegetali e negli allevamenti, conformemente a quanto previsto dal Piano assicurativo agricolo nazionale per l'anno….. approvato con il decreto n. ….. del ……;

- i valori delle produzioni vegetali e zootecniche assicurate sono stati determinati applicando i prezzi unitari di mercato per l'anno …., contenuti nei limiti stabiliti con D.M. n….. del …. …..;
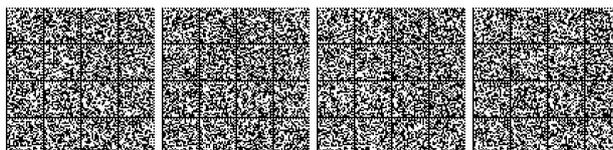
- il contributo incassato verrà restituito ai soci che hanno sostenuto la spesa o verrà trattenuto dall'organismo associativo a titolo di rimborso della medesima quota anticipata alle società di assicurazione per conto degli associati.

**PRESO ATTO**

Che ai sensi del decreto applicativo n. 8809 del 20.04.2011, la presente richiesta di contributo potrà essere accolta secondo le priorità stabilite all'art.2, punto c), del medesimo decreto;

**C H I E D E**

- l'erogazione del contributo complessivo di € ……………. così determinato:

1. contributo integrativo nazionale sulla spesa assicurativa agevolata con **polizze con soglia di danno**, di produzioni vegetali e zootecniche di € ………. Di cui al D.M. 20 aprile 2011 art. 2 lett. c2;

2. Contributo di € ………… sulle polizze anno 2010 non ammesse anche parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per mancata o ritardata presentazione della domanda, di cui al D.M. 20 aprile 2011 art. 12 comma 2.

- L'accredito del contributo sul seguente c/c della contabilità separata, destinato esclusivamente alle operazioni contabili, per il pagamento dei premi delle sole polizze agevolate:

BANCA ………..
IBAN …………..

IL PRESIDENTE

**Elenco documentazione da allegare alla domanda di CONTRIBUTO,**

**Per l'integrazione dei contributi comunitari con risorse nazionali**

- prospetti elaborazione dati polizze agevolate distinti per garanzia (avversità) e tipologia polizza, con indicazione delle colture, delle specie animali, numero certificati, superfici assicurate o numero dei capi, valore assicurato, premio complessivo, spesa ammessa a contributo dall'OP, contributo riconosciuto dall'OP;
- prospetto riepilogativo dati assicurativi per garanzia di cui al punto precedente;
- quietanze di pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate;
- movimenti contabili del c/c della contabilità separata per le azioni di difesa da cui risulti il pagamento dei premi assicurativi.
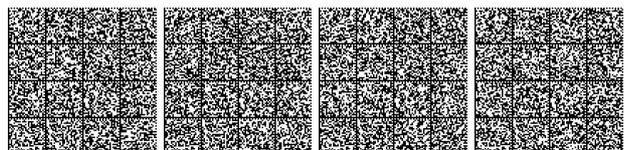
**Per le polizze anno 2010 non ammesse agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per mancata presentazione della domanda o Integrazione al 65% per le domande presentate in ritardo**

- prospetti elaborazione dati polizze agevolate distinti per garanzia (avversità) e tipologia polizza, con indicazione delle colture, delle specie animali, numero certificati, superfici assicurate o numero dei capi, valore assicurato, premio complessivo, spesa ammessa a contributo;
- prospetto riepilogativo dati assicurativi per garanzia di cui al punto precedente;

**Per entrambe le richieste qualora non presentati con precedenti istanze** (es. contributi sulle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e smaltimento carcasse animali).

- delibera del Consiglio dell'ente sulla determinazione delle aliquote contributive a carico degli associati in relazione alle tipologie di polizza;
- consuntivo della contabilità separata per le azioni di difesa;
- delibera assemblea soci/Consiglio di Amministrazione di approvazione del consuntivo di spesa della contabilità separata per le attività di difesa;
- relazione Consiglio di amministrazione illustrativa delle entrate e delle spese esposte nella contabilità separata;
- relazione del collegio sindacale sul consuntivo della contabilità separata e sulle verifiche effettuate ai sensi del D.M. 30 agosto 2004 (G.U. n. 209 del 06.09.2004)
- Dichiarazione sulla congruità della ripartizione percentuale della spesa tra parte agevolata e parte non agevolata delle polizze.
- adempimenti certificazione antimafia.

**12A09978**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 luglio 2012.

**Approvazione dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel testo allegato alla delibera del Consiglio generale n. 6 del 5 luglio 2012.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 7, concernente l'Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99», nonché dall'art. 47 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 7 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) è deliberato con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio, ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 aprile 2008, con il quale è stato approvato il vigente statuto di Unioncamere, deliberato dall'Assemblea in data 13 dicembre 2007;

Vista la deliberazione n. 6 del 5 luglio 2012 con la quale il Consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha modificato il testo dello statuto per adeguarlo alle innovazioni normative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento ai nuovi compiti attribuiti, nonché alle modifiche alla composizione ed ai compiti di alcuni degli organi dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel nuovo testo allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la propria deliberazione n. 6 del 5 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

*Il Ministro:* PASSERA

---

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE).

Art. 1.
*Natura giuridica, adesioni, sede, sistema camerale*

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.

3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e opera a Bruxelles attraverso un organismo di diritto belga, già appositamente costituito.

5. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte, altresì, del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

Art. 2.
*Scopi*

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali — anche tramite le unioni regionali — e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.

2. L'Unioncamere sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresì, le materie di rilievo generale, nell'ambito delle quali le camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre camere o l'intero sistema, e provvede altresì a comunicarlo a tutte le altre camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove altresì il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attività del sistema.

3. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresì funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale.

4. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico a nor-

ma del comma 18-*bis*, dell'art. 14, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.

5. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi. L'Unioncamere può altresì individuare e proporre le iniziative prioritarie per favorire l'applicazione del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come integrato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

6. L'Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell'interesse del sistema camerale. Esercita altresì le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

7. L'Unioncamere promuove la costituzione di società per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.

8. L'Unioncamere può promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitività del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi.

9. L'Unioncamere, inoltre:

*a)* costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

*b)* realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

*c)* favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attività per le camere di commercio e i loro organismi;

*d)* organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

*e)* contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le camere di commercio e le categorie;

*f)* esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;

*g)* stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;

*h)* assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e utenti.

10. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 3.
*Assise dei consiglieri camerali*

1. L'assise dei consiglieri camerali può essere convocata dal presidente dell'Unioncamere per favorire la partecipazione degli amministratori delle camere di commercio alle attività del sistema camerale.

2. L'assise può essere generale, ovvero essere riunita in base ai settori rappresentati nei consigli camerali.

3. All'assise generale partecipano i componenti dell'assemblea dei presidenti delle camere di commercio e i consiglieri camerali; possono partecipare, all'occorrenza, i presidenti delle camere di commercio italiane all'estero, i presidenti delle camere estere in Italia; l'assise esercita funzioni consultive su richiesta degli organi dell'Unioncamere.

## TITOLO II

## STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE

### Art. 4.
*Organi*

1. Sono organi dell'Unioncamere:

l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, di seguito denominata «assemblea»;

il comitato esecutivo;

l'ufficio di presidenza, ove costituito;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti.

2. Tutti gli organi durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dall'art. 2.400 del codice civile. I componenti degli organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all'organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Il presidente dell'Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato. I componenti elettivi del comitato esecutivo che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo senza una motivata giustificazione, decadono e sono sostituiti con le medesime procedure elettorali.

3. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili. Il presidente dell'Unioncamere può essere rieletto per una sola volta l'Unioncamere promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali.

4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai sensi degli articoli 2.389 e 2.402 del codice civile e il trattamento di missione sono disciplinati dall'assemblea.

### Art. 5.
*Assemblea dei presidenti delle camere di commercio*

1. L'assemblea è composta dai presidenti delle camere di commercio e della Chambre della Regione Valle d'Aosta, che ne fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma e da chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell'Unioncamere.

2. Alle riunioni dell'assemblea partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante delegato da Assocamerestero e un rappresentante delegato dalla sezione delle camere di commercio miste.

3. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega per le sedute nelle quali si procede alle elezioni di organi dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute, il presidente impossibilitato a partecipare è sostituito dal vice presidente vicario della camera di commercio. Il regolamento di funzionamento degli organi dispone per l'attuazione del presente comma.

4. Spetta all'assemblea:

*a)* definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

*b)* definire le linee programmatiche annuali dell'attività dell'Unioncamere;

*c)* approvare i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio;

*d)* determinare la misura dell'aliquota di cui all'art. 7, comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

*e)* deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e con le modalità stabilite dal presente Statuto;

*f)* approvare il regolamento di funzionamento degli organi comprensivo del regolamento elettorale, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale;

*g)* deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;

*h)* impartire indirizzi e direttive e fornire orientamenti agli organismi partecipati;

*i)* disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell'Unioncamere;

*j)* nominare, su proposta del presidente, il segretario generale.
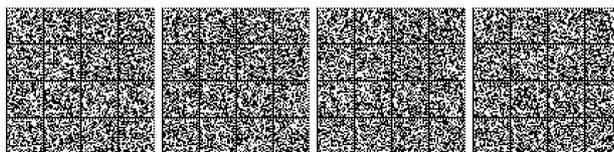
5. L'assemblea, su proposta del comitato esecutivo, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'art. 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; in mancanza di adeguamento, il rappresentante dell'unione regionale non può ricoprire alcuna carica in seno agli organi dell'Unioncamere.

6. L'assemblea elegge, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell'elezione. Elegge altresì, su proposta del presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'assemblea può delegare alcune proprie competenze al comitato esecutivo, tranne quelle ad essa riservate dalla legge e quelle di cui al comma 4, lettere *a), b), c), d), e), i), j).*

Art. 6.

*Comitato esecutivo*

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Unioncamere e dai seguenti componenti: *a)* i vicepresidenti; *b)* i presidenti delle unioni regionali delle Camere di commercio; *c)* il presidente della Chambre della Valle d'Aosta; *d)* i componenti eletti dall'assemblea.

2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non può superare il numero di trentacinque, come definito dall'art. 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, calcolato con riferimento ai membri dell'assemblea. Alle riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.

3. Il regolamento di funzionamento degli organi disciplina, tra l'altro, i casi nei quali i componenti del comitato esecutivo rivestano più qualifiche per le quali abbiano titolo alla partecipazione dell'organo, prevedendo le modalità di esercizio dell'opzione e le conseguenze del suo mancato esercizio. Il regolamento disciplina altresì i casi in cui una unione regionale si dovesse trovare temporaneamente senza presidente.

4. Il comitato esecutivo è organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le seguenti attribuzioni:

*a)* predisporre i programmi e le linee annuali di attività dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea;

*b)* predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre all'assemblea;

*c)* approvare le modifiche ai bilanci;

*d)* proporre all'assemblea i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'art. 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

*e)* esprimere il parere previsto dall'art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

*f)* deliberare, su proposta del presidente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in società, enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo;

*g)* assumere, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie e quelle relative alla costituzione o partecipazione in associazioni, fondazioni e altri organismi;

*h)* formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate al fine di assicurare la necessaria coerenza della loro azione con le strategie di sistema;

*i)* definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il budget per la gestione dell'attività annuale;

*j)* esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il supporto dell'organo indipendente di valutazione;

*k)* nominare l'organo indipendente di valutazione;

*l)* nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali;

*m)* approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;

*n)* provvedere alle attività di gestione del Fondo di perequazione, previste dall'apposito regolamento;

*o)* impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma dell'art. 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle camere di commercio;

*p)* deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere.

5. Il comitato esecutivo può costituire l'ufficio di presidenza al quale può delegare, in via permanente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in società, enti, associazioni, fondazioni o commissioni, le decisioni relative alle partecipazioni societarie, la formulazione di indirizzi, direttive, indicazioni agli organismi partecipati. Il comitato esecutivo può altresì delegare, fino a revoca, all'ufficio di presidenza ogni altra funzione propria, ad eccezione di quelle relative alle lettere *a), b), c), d), e), k), l)* e *m).*

6. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.

Art. 7.

*Ufficio di presidenza*

1. Il comitato esecutivo può costituire l'ufficio di presidenza che è composto dal presidente e dai vicepresidenti.

2. L'ufficio di presidenza esercita le funzioni delegate dal comitato esecutivo.

3. Non possono far parte dell'ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, amministratore delegato o titolare di funzioni operative degli organismi o delle società partecipati o costituiti dall'Unioncamere. L'incompatibilità non opera per le cariche che gli statuti assegnano di diritto al presidente dell'Unioncamere.

4. I componenti per i quali sopravvenga la causa di incompatibilità di cui al comma 3 devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica. Il regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 8.

*Presidente*

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assise dei consiglieri camerali. Convoca e presiede l'assemblea, il comitato esecutivo e l'ufficio di presidenza, ove costituito, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di proposta per i relativi provvedimenti.

2. Il presidente adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi.

3. Il presidente può invitare alle riunioni di ciascuno degli organi di cui all'art. 4, senza diritto di voto, rappresentanti del sistema camerale, esperti ed esponenti del sistema istituzionale e associativo, in relazione agli argomenti da esaminare e alle competenze relative.

4. Il presidente può indire riunioni con i vicepresidenti per discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.

Art. 9.

*Vicepresidenti*

1. In caso d'assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilità di questi, le funzione vicarie sono svolte dal vicepresidente più anziano di età anagrafica.

2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario assume la reggenza dell'ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo presidente.

3. Il presidente può chiedere ai vicepresidenti di coadiuvarlo nella formulazione di proposte di sua competenza e nei compiti di indirizzo politico-strategico dell'Unioncamere.
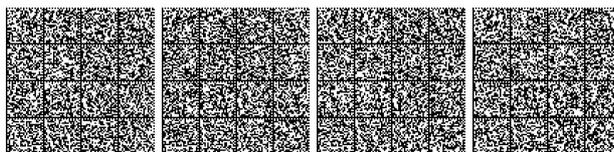
Art. 10.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dall'assemblea.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico, un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze, un effettivo e un supplente sono eletti dall'assemblea, su proposta del presidente. La composizione del collegio dei revisori dei conti rispetta i principi di pari opportunità tra uomo e donna e deve prevedere la presenza di componenti di entrambi i generi.

3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è il componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico.

4. L'attività del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresì, gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilità.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONCAMERE

Art. 11.

*Segretario generale*

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere; egli sovrintende alla gestione complessiva ed all'attività amministrativa, esercita i poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attività dei dirigenti, vigila sull'efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce agli organi secondo le rispettive competenze.

2. Il segretario generale propone all'organo competente i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettera *l), m), o)*, adotta tutti gli atti di organizzazione riservati dalla legge all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice, proponendo all'organo competente la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

Art. 12.

*Struttura organizzativa*

1. Alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull'andamento dell'attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato esecutivo sul segretario generale.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.

Art. 13.

*Consulta dei segretari generali*

1. La consulta dei segretari generali è organismo consultivo composto da non più di trentacinque componenti, individuati tra i segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali e presieduto dal segretario generale dell'Unioncamere.

2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee programmatiche annuali dell'attività dell'Unioncamere, nonché su richiesta degli organi.

3. I segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali, in un'apposita riunione, definiscono le modalità di composizione della consulta, la quale nella prima riunione adotta il regolamento per il suo funzionamento.

Art. 14.

*Sezione delle camere miste*

1. La sezione prevista dal comma 3, dell'art. 1 del presente statuto è denominata «Sezione delle camere miste».

2. Per camere di commercio miste si intendono le camere di commercio italo estere o estere in Italia, associazioni operanti nel territorio nazionale previste dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell'albo disciplinato dal decreto del Ministero del commercio estero del 15 febbraio 2000, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'Unioncamere contribuisce ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento dell'attività della sezione.

4. La gestione dell'attività della sezione è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dall'assemblea.

TITOLO IV

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 15.

*Convocazioni e deliberazioni*

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della metà più uno dei rispettivi componenti.

2. L'assemblea, quando è chiamata a deliberare sullo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti delle camere di commercio.

3. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'assemblea, per l'elezione del presidente, nei primi due scrutini adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato esecutivo. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è per i presidenti la sede della camera di commercio, e per gli altri quella dichiarata all'Unioncamere. L'assemblea può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei componenti elettivi del comitato esecutivo, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

7. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dall'assemblea disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

TITOLO V

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16.

*Risorse finanziarie*

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

*a)* la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio e della Chambre della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio;

*b)* le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;

*c)* i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea o da altri soggetti;

*d)* entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d'intervento. Le contribuzioni del fondo, gestito in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea, finanziano i progetti e le iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero dello sviluppo economico, che l'Unioncamere assegna alle camere italiane all'estero e alle camere miste, per sostenere le politiche di internazionalizzazione del sistema camerale italiano.

3. Presso l'Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. I criteri generali di funzionamento del fondo sono contenuti nel regolamento di gestione del fondo, approvato dall'assemblea.

Art. 17.

*Controlli*

1. La vigilanza sulla attività dell'Unioncamere spetta al Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei conti nella forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'art. 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione di aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello sviluppo economico non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 18.

*Scioglimento*

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

Art. 19.

*Disposizioni finali*

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

2. Le camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell'autorità competente, sono rappresentate nell'assemblea dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell'elettorato attivo. Il commissario che non può partecipare alle sedute dell'assemblea che non prevedono elezioni di organi dell'Unioncamere, può farsi rappresentare dal presidente dell'unione regionale di appartenenza.

3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, dell'art. 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro trenta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all'organo.

**12A09903**

---

DECRETO 31 agosto 2012.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Ufficio Centrale Italiano (UCI).**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 126, comma 1, del Codice, ai sensi del quale l'Ufficio Centrale Italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal codice delle assicurazioni private a seguito di riconoscimento del Ministero delle attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 luglio 2006, n. 233, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, inoltre l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che sono ulteriormente intervenuti sugli assetti dei Ministeri, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), costituito tra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della legge n. 990/1969, ed è stato altresì autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione frontiera, di cui all'articolo n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 973/1970;

Vista la direttiva 16 settembre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, che ha abrogato e sostituito la direttiva 72/166/CEE e la direttiva 2000/26/CE;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1991, 13 giugno 1994, 10 febbraio 1998 e 25 febbraio 2005, con i quali sono stati approvati gli statuti dell'Ufficio Centrale Italiano (UCI);

Viste le modifiche alla statuto dell'Ufficio Centrale Italiano (UCI) approvate dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 14 maggio 2012;

Considerato che il nuovo statuto dell'UCI risponde alle finalità di cui al richiamato articolo n. 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo statuto dell'Ufficio Centrale Italiano (UCI), approvato dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 14 maggio 2012 e depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese di Milano in data 18 maggio 2012.

2. I richiami all'ISVAP, contenuti nello statuto, dovranno intendersi integrati con richiami all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), secondo modalità e tempi di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2012

*Il Ministro:* PASSERA

**12A09930**

DECRETO 4 settembre 2012.

**Emissione nell'anno 2012, di francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012) con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 luglio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38074 del 6 agosto 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: quadricromia; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni di esemplari per ciascun francobollo. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

Le vignette raffigurano, in sequenza, le tappe attraverso le quali si sviluppa il percorso creativo e produttivo del francobollo, mediante il linguaggio artistico tipico del fumetto. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «Consulta Filatelica», «Decretazione», «Ideazione Grafica», «Commissione Filatelica» e «Produzione Carte Valori», «Giornata della Filatelia», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Dipartimento per le Comunicazioni*
*del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**12A09935**

---

DECRETO 4 settembre 2012.

**Emissione nell'anno 2012, di francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale» dedicati a - soggetto religioso: «Presepe con i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo» e - soggetto laico, nei valori di € 0,60.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale»;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 12 luglio 2012 (soggetto religioso) e del 19 luglio 2012 (soggetto laico);

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n°. 38640 del 9 agosto 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale» dedicati a - soggetto religioso: «Presepe con i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo» e - soggetto laico, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 48 e formato stampa: mm 36 x 44 per il francobollo dedicato al soggetto religioso; formato carta e formato stampa: mm 30 x 40 per il francobollo dedicato al soggetto laico; formato tracciatura: mm 47 x 54 per il francobollo dedicato al soggetto religioso; mm 37 x 46 per il francobollo dedicato al soggetto laico; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Angelo Merenda per il francobollo dedicato al soggetto laico; tiratura: quattro milioni e quattromila esemplari del francobollo dedicato al soggetto religioso e quattro milioni e cinquemila esemplari del francobollo dedicato al soggetto laico. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 16,80» per il francobollo dedicato al soggetto religioso; quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00» per il francobollo dedicato al soggetto laico.

Il francobollo dedicato al soggetto religioso riproduce un dipinto della seconda metà del XV secolo di Antonio del Massaro, detto il Pastura, dal titolo «Il Presepe con i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo», conservato nel Museo Civico di Viterbo. Completano il francobollo le leggende «Antonio del Massaro detto Il Pastura»; «Presepe con i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo», «Museo Civico - Viterbo» e «Natale»; la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo dedicato al soggetto laico raffigura, in grafica stilizzata e in primo piano, un albero di Natale formato da stelline che risplendono numerose anche sullo sfondo, insieme a diversi punti luminosi. Completano il francobollo la leggenda «Buon Natale», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Dipartimento per le Comunicazioni*
*del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**12A09936**

DECRETO 4 settembre 2012.

**Emissione nell'anno 2012, di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni

urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 luglio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38643 del 9 agosto 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.

La stampa è a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; carta: bianca da 250 gr/mq; colori: cinque più inchiostro fluorescente per il recto e cinque per il verso; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; formato della cartolina: cm 16,8 x 12; tiratura: duecentocinquantamila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca: - in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura composta da tre vignette, ciascuna con dentellatura simulata, che si ispirano al linguaggio artistico del fumetto, e raffigurano alcuni aspetti legati al francobollo e in particolare: la distribuzione, il collezionismo e la conservazione presso il Museo Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con le rispettive leggende «Distribuzione e Vendita», «Collezionismo Filatelico», «Museo Storico» e la scritta «Giornata della Filatelia» ripartita sulle tre vignette; completano l'impronta di affrancatura la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60»; -in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «Località» e «Sigla Prov.», per l'indirizzo del destinatario; - in alto, a sinistra, è riportata la scritta «Cartolina Postale»; - in basso, a sinistra, è riprodotto il logo Romafil 2012, la Manifestazione filatelica nazionale che si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi dell'Eur dal 12 al 14 ottobre 2012.

Il verso raffigura, in grafica stilizzata, una sala espositiva con delle vetrine contenenti collezioni filateliche ed alcuni visitatori.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Dipartimento per le Comunicazioni*
*del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**12A09937**

---

DECRETO 4 settembre 2012.

**Emissione nell'anno 2012, di un francobollo commemorativo di Primo Levi, nel 25° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,75.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 agosto 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38641 del 9 agosto 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo commemorativo di Primo Levi, nel 25° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta mm 40 x 30 e formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: due milioni e novecentosettantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 33,75».

La vignetta raffigura un ritratto di Primo Levi in evidenza sui primi capoversi del suo romanzo «Se questo è un uomo». Completano il francobollo la leggenda «PRIMO LEVI», le date «1919 – 1987», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Dipartimento per le Comunicazioni*
*del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**12A09938**

---

DECRETO 4 settembre 2012.

**Emissione nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 luglio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38642 del 9 agosto 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Angelo Merenda; tiratura: due milioni e novecentosettantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta riproduce il logo dell'ENEL personalizzato in occasione del 50° anniversario della fondazione con le date «1962-2012»; parte del logo e le date si riflettono specularmente verso il basso, facendo intravedere il numero «50». In alto è raffigurata la rielaborazione artistica di un particolare del logo. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Dipartimento per le Comunicazioni*
*del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**12A09939**

---

DECRETO 4 settembre 2012.

**Emissione nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) dell'Arma dei Carabinieri, nel 50° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,60.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011) con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo dedicato ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) dell'Arma dei Carabinieri, nel 50° anniversario della istituzione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 agosto 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38644 del 9 agosto 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) dell'Arma dei Carabinieri, nel 50° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: due milioni e novecentosettantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, il profilo di un tecnico di laboratorio intento a lavorare al microscopio ed alcune ampolle. Completano il francobollo le leggende «NAS», «NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITÀ DELL'ARMA DEI CARABINIERI» e «50° ANNIVERSARIO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione del settore postale*
*del Dipartimento per le Comunicazioni*
*del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**12A09940**

DECRETO 14 settembre 2012.

**Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

*Revoca*

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

*Incameramento della cauzione*

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5, comma 4-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

*Versamento in contabilità fuori bilancio*

1. L'importo di euro 90.571.309,90 disimpegnato in esito al presente provvedimento ritorna nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1726 «Intervento aree depresse».

Art. 4.

*Clausola di ricorribilità*

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 14 settembre 2012

*Il direttore generale:* SAPPINO

| N. | PROG, | SERIE | DITTA | CODICE FISCALE | BANCA | DM DI CONCESSIONE PROVVISORIA | CONTRIBUTO CONCESSO € | DM di modifica | CONTRIBUTO ATTUALE € | Contabilita | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3581 | 12 | NUOVA ECOSERVICE SARDA S.R.L. GIA' RICICLA 2001 | 02520210929 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 113280 del 12/02/2002 | 214.804,00 | | 214.804,00 | Speciale | B57E02000080005 |
| 2 | 3867 | 12 | EUKOS DISTRIBUZIONI S.R.L. | 02058180411 | BANCA ITALEASE S.P.A. | n. 134045 del 20/12/2004 | 372.762,00 | | 372.762,00 | Speciale | B53F02000060005 |
| 3 | 5233 | 11 | CENTRO RACCOLTA SAS DI PEPE RITA &C | 02430780714 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n° 109723 del 12/02/2002 | 257.372,00 | n° 122325 del 02/04/2003 | 229.027,98 | Speciale | B17E02000070005 |
| 4 | 7402 | 13 | DONATO S.R.L. LOGISTICA & MOVIMENTAZIONE | 02444760793 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 134490 del 20/12/2004 | 869.498,00 | | 869.498,00 | Speciale | B12H02000050005 |
| 5 | 8379 | 13 | PAPARELLA & C S.R.L. GIA' TP CASA DI SPEDIZIONE PAPARELLA & C | 04124850720 | GE CAPITAL INTERBANCA SPA | n. 135016 del 20/12/2004 | 865.737,00 | | 865.737,00 | Speciale | B62H02000030005 |
| 6 | 9953 | 13 | FLY TV S.R.L. | 02845080924 | BANCA ITALEASE S.P.A. | n. 138351 del 20/12/2004 | 231.154,00 | | 231.154,00 | Speciale | B23I02000020005 |
| 7 | 9985 | 13 | PLAST WOOD S.R.L. | 01804940904 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 134526 del 20/12/2004 | 12.589.818,00 | | 12.249.873,00 | Speciale | B76D03000860015 |
| 8 | 10176 | 11 | LIUZZO LASAGNA GIUSEPPE | LZZGPP53C31F258E | UNICREDIT S.P.A. | n° 109873 del 12/02/2002 | 257.950,00 | | 257.950,00 | Speciale | B27E02000190005 |
| 9 | 10178 | 11 | C.I.S.P.E. (COOPERATIVA IMPIANTI STRUMENTI PNEUMATICI ED ELETTRICI)- SOC. COOP. DI LAVORO | 82003030853 | UNICREDIT S.P.A. | n° 109874 del 12/02/2002 | 602.954,00 | | 602.954,00 | Speciale | B26D97000040015 |
| 10 | 10781 | 13 | EUROCONF S.R.L. | 01535640690 | BANCA ITALEASE S.P.A. | n. 134818 del 20/12/2004 | 1.605.867,00 | | 1.605.867,00 | Speciale | B22E02000230005 |
| 11 | 11713 | 13 | IN.AR.SE. S.N.C. DI CERAOLO BASILIO E C. | 02743400836 | BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA | n. 135780 del 20/12/2004 | 249.102,00 | | 249.102,00 | Speciale | B23I02000040005 |
| 12 | 12927 | 13 | GR IMM S.R.L. | 05107041211 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 151545 del 06/09/2006 | 2.838.093,00 | | 2.838.093,00 | Speciale | B18H06000020005 |
| 13 | 13032 | 11 | RICHETTI S.P.A. GIA' RICHETTI QUICK SNACK | 03427450873 | UNICREDIT S.P.A. | n° 109944 del 12/02/2002 | 600.866,00 | n° 132407 del 24/06/2004 | 338.103,00 | Speciale | B87E02000110005 |
| 14 | 15512 | 13 | LUX FORM - S.R.L. | 04521670721 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 138810 del 20/12/2004 | 351.438,00 | | 351.438,00 | Speciale | B46D99000580015 |
| 15 | 17654 | 11 | SERVIMPRESA S.R.L. | 02129220923 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 98875 del 09/04/2001 | 86.413,56 | | 86.413,56 | Speciale | B26D01000560005 |
| 16 | 17712 | 13 | EDILCOSTRUZIONI 2001 S.R.L. | 05628700725 | BANCA ITALEASE S.P.A. | n. 135119 del 20/12/2004 | 100.588,00 | | 100.588,00 | Speciale | B42E02000350005 |
| 17 | 18020 | 13 | CIGA CARS S.R.L. | 04609110632 | UNICREDIT S.P.A. | n. 140152 del 16/02/2005 | 338.349,00 | | 338.349,00 | Speciale | B53F05000000005 |
| 18 | 18557 | 11 | IMPREFERR S.R.L. GIA' EURO APPALTI SAS | 03901611214 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 92296 del 09/04/2001 | 294.179,01 | | 294.179,01 | Speciale | B77E01000400005 |
| 19 | 20085 | 11 | SCA FINANZA D'IMPRESA S.R.L. | 02161570615 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 102963 del 20/09/2001 | 34.065,50 | | 34.065,50 | Speciale | B26D96000130016 |
| 20 | 20088 | 11 | TINTOSETA S.R.L. | 01989450612 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 103122 del 20/09/2001 | 188.527,44 | | 188.527,44 | Speciale | B17E96000070016 |
| 21 | 20144 | 11 | PARTENOPE TELCO LABS SRL IN FORMA ABBREVIATA " PITIELLE" SRL | 07571110639 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n° 91912 del 09/04/2001 | 1.630.480,26 | | 1.630.480,26 | Speciale | B47E01000960005 |
| 22 | 24423 | 13 | E CO INT S.R.L. | 03650860657 | EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | n. 133940 del 20/12/2004 | 4.773.000,00 | | 4.773.000,00 | Speciale | B27E01002240015 |
| 23 | 25866 | 12 | SILANA MINERARIA S.R.L. | 00189270796 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 113728 del 12/02/2002 | 327.826,00 | | 327.826,00 | Speciale | B57E02000430005 |
| 24 | 25890 | 12 | SUARA | 01918940907 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 113736 del 12/02/2002 | 86.382,00 | | 86.382,00 | Speciale | B77E02000310005 |
| 25 | 25990 | 11 | GF BUILDING S.R.L. | 01852380839 | GE CAPITAL INTERBANCA SPA | n° 110353 del 12/02/2002 | 166.020,00 | | 166.020,00 | Speciale | B56D02000380005 |
| 26 | 26383 | 12 | LUSY S.R.L. GIA' PELUSO CALZATURIFICIO | 03357901218 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n° 113759 del 12/02/2002 | 223.296,00 | n° 142499 del 15/07/2005 | 211.737,00 | Speciale | B46D02000580005 |
| 27 | 26671 | 13 | JACARE' DI CODELLA EMILIO | 03001870611 | UNICREDIT S.P.A. | n. 140535 del 16/02/2005 | 1.620.639,00 | | 1.620.639,00 | Speciale | B53F05000030005 |
| 28 | 27247 | 13 | CREA 121 S.R.L. | 02611690922 | UNICREDIT S.P.A. | n. 134680 del 20/12/2004 | 107.958,00 | | 107.958,00 | Speciale | B22H02000100005 |

| N. | PROG, | SERIE | DITTA | CODICE FISCALE | BANCA | DM DI CONCESSIONE PROVVISORIA | CONTRIBUTO CONCESSO € | DM di modifica | CONTRIBUTO ATTUALE € | Contabilita | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27366 | 13 | EDIL VER S.R.L. | 01587430859 | UNICREDIT S.P.A. | n. 135951 del 20/12/2004 | 741.906,00 | | 741.906,00 | Speciale | B22E02000400005 |
| 30 | 27367 | 13 | MECHANICAL ELECTRICAL INSTRUMENTATION CIVIL SERVICES M.E.I.C. S.R.L. | 01265920858 | UNICREDIT S.P.A. | n. 135517 del 20/12/2004 | 221.492,00 | | 221.492,00 | Speciale | B23I02000100005 |
| 31 | 28520 | 13 | CREOS S.R.L. | 02950480612 | UNICREDIT S.P.A. | n. 140626 del 16/02/2005 | 529.602,00 | | 529.602,00 | Speciale | B23F05000030005 |
| 32 | 30965 | 11 | TRETY ITALY S.P.A. | 02556630925 | UNICREDIT S.P.A. | n° 98887 del 09/04/2001 | 5.500.792,77 | | 5.500.792,77 | Speciale | B27E01001390005 |
| 33 | 31461 | 12 | COBRA S.R.L. | 01788140901 | BANCA ITALEASE S.P.A. | n. 134728 del 20/12/2004 | 392.320,00 | | 392.320,00 | Speciale | B52E02000470005 |
| 34 | 31553 | 12 | LA.MA.F. LAVORAZIONE MATERIALI FERROSI DI MANNINA GIANFRANCO E C. S.A.S. | 02017970811 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 114087 del 12/02/2002 | 633.135,00 | | 633.135,00 | Speciale | B17E02000480005 |
| 35 | 31746 | 13 | SILA - GUM S.R.L. | 00874080799 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 132952 del 30/09/2004 | 1.594.238,00 | | 1.594.238,00 | Speciale | B58B04000080005 |
| 36 | 31784 | 11 | GRAFICA 2P S.N.C | 05217640720 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 94604 del 09/04/2001 | 158.175,24 | | 158.175,24 | Speciale | B56D01001290005 |
| 37 | 32234 | 13 | VERITAS S.R.L. | 01237620875 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 134878 del 20/12/2004 | 449.754,00 | | 449.754,00 | Speciale | B32H02000150005 |
| 38 | 33903 | 11 | LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO & C. S.A.S. | 01092020914 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 91886 del 09/04/2001 | 213.069,45 | | 213.069,45 | Speciale | B67E01001230005 |
| 39 | 34014 | 11 | NORD ASFALTI S.N.C. DI CIBODDO GIOVANNI ANDREA E C. | 01438430900 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 99102 del 09/04/2001 | 365.083,38 | | 365.083,38 | Speciale | B76D01001100005 |
| 40 | 34015 | 11 | ABBA SYSTEM S.R.L. | 01090310903 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 98969 del 09/04/2001 | 174.861,98 | | 174.861,98 | Speciale | B26D01001350005 |
| 41 | 34019 | 11 | TRANSARDA MECCANICA S.R.L. | 01230610907 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 9899 del 09/04/2001 | 746.967,12 | | 746.967,12 | Speciale | B27E01001480005 |
| 42 | 34121 | 11 | CANTIERI DI OLBIA S.R.L. GIA' CANTIERI COSTA SMERALDA - COSTA SMERALDA SHIPYARDS | 01221530908 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 99126 del 09/04/2001 | 578.287,11 | | 578.287,11 | Speciale | B26D01001360005 |
| 43 | 34197 | 11 | SIDERADAM S.P.A. | 02589370168 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 110593 del 12/02/2002 | 165.472,00 | | 165.472,00 | Speciale | B27E02000520005 |
| 44 | 34311 | 11 | GIBO' DI CASULLI MICHELE | CSLMHL64B12G252J | CENTROBANCA S.P.A. | n° 91181 del 09/04/2001 | 1.088.092,05 | | 1.088.092,05 | Speciale | B67E01001310005 |
| 45 | 34416 | 11 | EDILSTRADE DI DISTEFANO SALVATORE & C. S.A.S. | 01440760765 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 95602 del 09/04/2001 | 52.585,65 | | 52.585,65 | Speciale | B87E01001340005 |
| 46 | 34619 | 11 | GIGOTTI FRANCESCO | GGTFNC40C16F284P | CENTROBANCA S.P.A. | n° 94363 del 09/04/2001 | 293.745,18 | | 293.745,18 | Speciale | B27E97000080015 |
| 47 | 34690 | 11 | F.LLI DE SPIRITO S.R.L. | 02154090712 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 94381 del 09/04/2001 | 225.185,55 | | 225.185,55 | Speciale | B56D01001490015 |
| 48 | 34697 | 13 | GATIM S.R.L. | 02015210798 | BANCA ITALEASE S.P.A. | n. 132941 del 30/09/2004 | 2.960.814,00 | | 2.960.814,00 | Speciale | B58B04000110005 |
| 49 | 35005 | 11 | ECOPAN S.R.L. | 02165900644 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 92507 del 09/04/2001 | 600.102,27 | | 600.102,27 | Speciale | B97E01001460005 |
| 50 | 36244 | 13 | ECOLOGIA OLII ESAUSTI S.R.L. | 02295720920 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 138338 del 20/12/2004 | 40.480,00 | | 40.480,00 | Speciale | B26I02000050005 |
| 51 | 36504 | 13 | DOLPHIN S.R.L. | 02372650644 | UNICREDIT S.P.A. | n. 140745 del 16/02/2005 | 3.362.112,00 | | 3.362.112,00 | Speciale | B53F05000060005 |
| 52 | 36689 | 13 | MAER SERVICE S.A.S. DI ALTOMARE ERMELINDA MARGARET E C. | 02777280617 | UNICREDIT S.P.A. | n. 140754 del 16/02/2005 | 307.224,00 | | 307.224,00 | Speciale | B13I05000030005 |
| 53 | 36773 | 13 | CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N 1 | 00319440616 | UNICREDIT S.P.A. | n. 140769 del 16/02/2005 | 818.739,00 | | 818.739,00 | Speciale | B22H05000010005 |
| 54 | 36795 | 13 | EUROSECURITY SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 02258980800 | UNICREDIT S.P.A. | n. 134073 del 20/12/2004 | 430.386,00 | | 430.386,00 | Speciale | B53I02000360005 |
| 55 | 37172 | 12 | INDUSTRIE PRODOTTI GRAFICI S.R.L. | 02436350546 | BANCO POPOLARE SOC. COOP. | n° 114271 del 12/02/2002 | 6.637.086,00 | | 6.637.086,00 | Speciale | B77E02000570005 |
| 56 | 39349 | 13 | REALE IMMOBILIARE S.R.L. | 05779520724 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 134116 del 20/12/2004 | 74.796,00 | | 74.796,00 | Speciale | B66C02000000005 |

| N. | PROG, | SERIE | DITTA | CODICE FISCALE | BANCA | DM DI CONCESSIONE PROVVISORIA | CONTRIBUTO CONCESSO € | DM di modifica | CONTRIBUTO ATTUALE € | Contabilita | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 40245 | 11 | EURO SISTEM SRL | 00974630881 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n° 91760 del 09/04/2001 | 179.479,11 | | 179.479,11 | Speciale | B47E01002400005 |
| 58 | 40299 | 11 | L.R.S. NAUTICA SRL | 00912600889 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n° 91767 del 09/04/2001 | 137.801,04 | | 137.801,04 | Speciale | B47E01002430005 |
| 59 | 42105 | 13 | LMC S.P.A. (GIA' LC SISTEMIA SPA) | 07272561007 | BANCA ITALEASE S.P.A. | n. 138515 del 20/12/2004 | 2.819.892,00 | | 2.819.892,00 | Speciale | B33F02000320005 |
| 60 | 42730 | 1998 | CANTIERE NAUTICO TREVISO SNC DI TREVISO CARLO & C. | 03535050821 | UNICREDIT S.P.A. | n° 72544 del 03/03/1999 | 611.195,76 | | 611.195,76 | Speciale | B87E99001320005 |
| 61 | 46958 | 11 | GIANCASPRO GIOVANNI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO GIA' GIANCASPRO & MAIULLARI | 04908100722 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 91356 del 09/04/2001 | 350.576,10 | | 350.576,10 | Speciale | B46D01001780005 |
| 62 | 48526 | 13 | L B COSTRUZIONI-SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 01707090567 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 151551 del 06/09/2006 | 85.959,00 | | 85.959,00 | Speciale | B78G06000040005 |
| 63 | 48706 | 11 | ARISTEA SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 01074770387 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 99068 del 09/04/2001 | 222.634,24 | | 222.634,24 | Speciale | B37E01002390005 |
| 64 | 50369 | 11 | AJA ITALIA S.R.L. GIA' SANDALIA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE | 05558911003 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 91856 del 09/04/2001 | 289.040,26 | | 289.040,26 | Speciale | B57E01002860005 |
| 65 | 51059 | 11 | PHOENIX DI IVANO SBRESSA | SBRVNI53A09F205B | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 91879 del 09/04/2001 | 1.177.707,66 | | 1.177.707,66 | Speciale | B47E01003220005 |
| 66 | 51584 | 11 | SCOGNAMIGLIO RODOLFO | SCGRLF69P30H501C | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 98900 del 09/04/2001 | 105.026,68 | | 105.026,68 | Speciale | B96D01002130005 |
| 67 | 52470 | 11 | L.G.M. IRPINA S.R.L. | 01895000642 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 111153 del 12/02/2002 | 409.701,00 | | 409.701,00 | Speciale | B37E96001120015 |
| 68 | 52579 | 11 | SEGNALETICA PETRELLA S.R.L. | 02045930613 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 103002 del 20/09/2001 | 276.190,83 | | 276.190,83 | Speciale | B26D01002250006 |
| 69 | 52654 | 11 | SOCIETA' EDILE SIAMAGGIORE S.R.L. | 01674310907 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 98985 del 09/04/2001 | 1.530.674,96 | | 1.530.674,96 | Speciale | B47E01003350005 |
| 70 | 61233 | 11 | SARDINIA WEB DI FANCELLU MARIANNA S.A.S. | 01917210906 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 111318 del 12/02/2002 | 178.508,00 | | 178.508,00 | Speciale | B17E02000770005 |
| 71 | 61234 | 11 | FLEXART S.R.L. | 01688710902 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 99111 del 09/04/2001 | 206.014,66 | | 206.014,66 | Speciale | B46D01002010005 |
| 72 | 61269 | 11 | S.A.C.E. (SOCIETA' ASSEMBLAGGIO CABLAGGIO ELETTRONICO) S.R.L. | 01025110915 | BANCA DI CREDITO SARDO SPA | n° 98913 del 09/04/2001 | 1.499.171,10 | | 1.499.171,10 | Speciale | B17E01002530005 |
| 73 | 70202 | 12 | GANGEMI CARMELO | GNGCML52R27L478G | GE CAPITAL INTERBANCA SPA | n° 125163 del 23/06/2003 | 62.878,00 | | 62.878,00 | Speciale | B41H03000090005 |
| 74 | 79546 | 11 | Q TEL. S.P.A. | 02596740924 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 112043 del 12/02/2002 | 189.974,00 | | 189.974,00 | Speciale | B47E02001300005 |
| 75 | 79590 | 11 | PROGRESSO SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA IN SIGLA PROGRESSO'S.R.L. GIA' PROGRESSO DI NATRELLA LEONARDO | 05501210727 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n° 112050 del 12/02/2002 | 583.680,00 | | 583.680,00 | Speciale | B47E02001330005 |
| 76 | 80555 | 11 | FIVE LOGISTICS S.R.L. | 06077670724 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n. 134166 del 20/12/2004 | 641.238,00 | | 641.238,00 | Speciale | B23I02000210005 |
| 77 | 80571 | 11 | "OFFICINA MECCANICA SQUEO S.R.L." SOCIETA' UNIPERSONALE GIA' LINDO S.R.L. | 03905550723 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n. 134537 del 20/12/2004 | 456.102,00 | | 456.102,00 | Speciale | B22E02000550005 |
| 78 | 80596 | 12 | F LLI LEPORE GUGLIELMO & MASSIMO S.N.C. | 04758670725 | EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | n. 134156 del 20/12/2004 | 61.076,00 | | 61.076,00 | Speciale | B62E02000690005 |
| 79 | 80616 | 11 | VIFINCO S.R.L. | 05570400720 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n. 134907 del 20/12/2004 | 1.237.365,00 | | 1.237.365,00 | Speciale | B22E02000560005 |

| N. | PROG, | SERIE | DITTA | CODICE FISCALE | BANCA | DM DI CONCESSIONE PROVVISORIA | CONTRIBUTO CONCESSO € | DM di modifica | CONTRIBUTO ATTUALE € | Contabilita | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80629 | 11 | BLU LOGIS S.R.L. | 06086390728 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n. 134851 del 20/12/2004 | 724.143,00 | | 724.143,00 | Speciale | B23I02000220005 |
| 81 | 80630 | 11 | SIRM S.R.L. | 06070290728 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n. 134264 del 20/12/2004 | 278.130,00 | | 278.130,00 | Speciale | B23I02000230005 |
| 82 | 80666 | 11 | UNION SYSTEM S.R.L. | 06077580725 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n. 134796 del 20/12/2004 | 705.624,00 | | 705.624,00 | Speciale | B23F02000410005 |
| 83 | 82331 | 12 | BMP MANFREDONIA S.P.A. | 01941760710 | PROMINVESTMENT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | n. 134484 del 20/12/2004 | 679.020,00 | | 679.020,00 | Speciale | B52E02000660005 |
| 84 | 82595 | 11 | ECOCAMPANIA S.R.L. | 01588980613 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n° 112220 del 12/02/2002 | 3.903.594,00 | | 3.903.594,00 | Speciale | B47E02001460005 |
| 85 | 88273 | 11 | AMBAR S.R.L. | 04880890829 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n° 112403 del 12/02/2002 | 898.728,00 | | 898.728,00 | Speciale | B97E02001320005 |
| 86 | 89935 | 12 | CASTELLANA S.R.L. | 05081310822 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 126347 del 23/06/2003 | 71.874,00 | | 71.874,00 | Speciale | B96D03001140005 |
| 87 | 90111 | 11 | AVM COSTRUZIONI S.A.S. DI CORRADO ATTANASIO & C. | 02370550788 | CENTROBANCA S.P.A. | n° 112587 del 12/02/2002 | 414.192,00 | | 414.192,00 | Speciale | B96D02001470005 |
| 88 | 90182 | 12 | DATA MANAGEMENT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 05721190725 | MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA | n. 134837 del 20/12/2004 | 64.227,00 | | 64.227,00 | Speciale | B63I02000280005 |
| 89 | 93588 | 11 | BINARIA S.R.L. | 13172760152 | BANCO POPOLARE SOC. COOP. | n. 112734 del 12/02/2002 | 7.582.170,00 | | 7.582.170,00 | Speciale | B77E02001500005 |
| 90 | 96706 | 12 | COSTRUZIONI POZZOBON S.P.A. | 02422450243 | GE CAPITAL INTERBANCA SPA | n. 136086 del 20/12/2004 | 578.552,00 | | 578.552,00 | Speciale | B12E02000570005 |
| 91 | 96900 | 12 | BOSCO IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L. | 03893620876 | GE CAPITAL INTERBANCA SPA | n. 134518 del 20/12/2004 | 296.912,00 | | 296.912,00 | Speciale | B12E02000590005 |
| 92 | 97079 | 11 | ALCAZINCO DI RIMI GIUSEPPE E C. S.A.S. GIA' ALCASIDER DI ANSELMO VITA ALBA | 02129950818 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | n. 138847 del 20/12/2004 | 479.962,00 | | 463.227,00 | Speciale | B43F02000400005 |
| | | | | | | TOTALI | 91.230.655,92 | | 90.571.309,90 | | |

12A10011
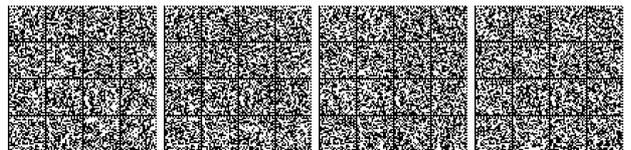
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kanrenol»

*Estratto determinazione V&A. n. 1203 del 30 agosto 2012*

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 27010 - Valle Salimbene - Pavia, Via Fratelli Cervi, 8 - codice fiscale 01423300183.

Medicinale: KANRENOL.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea - Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (master file della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Visti gli atti di Ufficio l'Autorizzazione del medicinale: «Kanrenol» è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di produzione Euticals S.p.A, Via delle Rimembranze, 1 - Frazione Mairano 26852 - Casaletto Lodigiano (Lodi) per il principio attivo: Potassio Canrenoato.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023745019 - «200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 023745072 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 023745096 - «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023745108 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da: A.I.C. n. 023745072 - 20 compresse 100 mg

A: A.I.C. n. 023745072 - «100 mg compresse» 20 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09841**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vitamina C Bayer».

*Estratto determinazione V&A. n. 1202 del 30 agosto 2012*

Medicinale: VITAMINA C BAYER.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in 20156 - Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.:

B.II.b.4.d - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

B.II.b.5.b - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

B.II.b.5.c - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione;

B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.d.2.a - Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Modifiche minori di una procedura di prova approvata;

B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova;

B.II.f.1.d - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: altra variazione - B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: altra variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le seguenti modifiche:

modifica della dimensione del lotto: da 430 litri (approssimativamente 86000 fiale) a 1050 litri (approssimativamente 200760 fiale);

modifiche minori del processo produttivo: modifica della temperatura di raffreddamento della soluzione dei conservanti da 20° C a 22° C, modifica del pH da 7,0 a 6,8 della soluzione prima dell'ultima aggiunta di acqua, aggiustato con una soluzione di idrossido di sodio, modifica della durata della sterilizzazione in autoclave del sistema di filtraggio da 30 min a 20 min, eliminazione del sovradosaggio del principio attivo;

modifica dei limiti delle prove in corso di fabbricazione: pH da 6,5-7,5 a 6,4-7,0; densità da 1.108-1.122 g/ml a 1.107-1.118 g/ml;

eliminazione di una prova in corso di fabbricazione non significativa: titolo del principio attivo, effettuato sulla soluzione prima del riempimento;

aggiunta del test per la contaminazione microbica sulla soluzione prima della filtrazione < 10 CFU/100ml;

modifica della frequenza della prova in corso di fabbricazione controllo del volume estraibile da ogni 15-20 minuti a ogni ora;

modifica della prova in corso di fabbricazione test dell'integrità del filtro da test del punto di bolla a test del punto di bolla o test di diffusione;

modifica del metodo della prova in corso di fabbricazione ispezione finale di tutte le fiale da ispezione visiva a ispezione visiva o mediante strumento di controllo automatico ottico-elettronico;

modifica del metodo della prova in corso di fabbricazione tenuta delle fiale da blue bath a pinhole detector automatico per la rilevazione della conduttività delle fiale;

aggiunta della specifica contaminazione particellare al rilascio e al termine del periodo di validità:

numero di particelle sub-visibili ≥ 10 µm: max. 6000/fiala;

numero di particelle sub-visibili ≥ 25 µm: max. 600/fiala;

aggiunta della specifica endotossine batteriche al rilascio: max 10 UI/ml;

modifica minore del metodo iodometrico per la determinazione del titolo dell'acido ascorbico nel prodotto finito: modifica nella preparazione del campione;
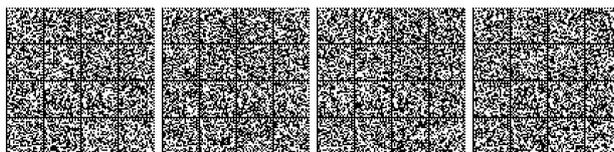
aggiunta di una procedura di prova per l'identificazione e la determinazione quantitativa dei conservanti al rilascio ed al termine del periodo di validità: da TLC a TLC o HPLC;

aggiunta di una procedura di prova per la determinazione del titolo dell'acido ascorbico al termine del periodo di validità: da metodo iodometrico a metodo iodometrico o HPLC;

modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da: nessuna condizione di conservazione a: non conservare a temperatura superiore a 25° C.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 025116029 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

I lotti già prodotti non potranno rimanere in commercio a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche contenute nella presente comunicazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09894**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alcover»

*Estratto determinazione V&A. n. 1201 del 30 agosto 2012*

Medicinale: ALCOVER.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in 18038 - Villa Sayonara - Sanremo-Imperia, strada Solaro, 75/77, codice fiscale 00071020085.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata, è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo Sodio Oxibato in possesso di DMF, come di seguito riportato:

da: produzione del principio attivo Sodio Oxibato: Unavera Chemisches Laboratorium GmbH;

a: produzione del principio attivo Sodio Oxibato: Unavera Chemisches Laboratorium GmbH - Centaur Pharmaceutical Private Limited «Centaur House», Near Grand Hyatt, Shantu nagar, vokola, Santacruz (East) Mumbai - 400 055, India.

Sito produttivo: Plot No. 75/77, Chikhioli MIDC, Ambernath (W) Thane - 421 501 Maharashtra, India.

Il periodo di re-test del principio attivo Sodio Oxibato del produttore Centaur Pharmaceutical Private Limited è di 2 anni.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027751066 - «17,5% soluzione orale» 1 flacone 140 ml;

A.I.C. n. 027751078 - «17,5% soluzione orale» 12 flaconcini 10 ml.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027751078 - «17,5% soluzione orale» 12 flaconcini 10 ml;

a: A.I.C. n. 027751078 - «17,5% soluzione orale» 12 flaconi 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09901**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina»

*Estratto determinazione V&A n. 1200 del 30 agosto 2012*

Medicinale: ASPIRINA.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in 20156 Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'allargamento dei limiti di specifica al termine del periodo di validità, relativi al prodotto di degradazione acido salicilico e ai prodotti di degradazione totali come di seguito riportato:

Acido Salicilico libero: da 0,3 % a 1%;

Prodotti di degradazione totali: da 1% a 2%.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004763025 - «500 mg compresse» 4 compresse;

A.I.C. n. 004763037 - «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 004763049 - «500 mg compresse» 24 compresse;

A.I.C. n. 004763367 - «500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 004763557 - «500 mg compresse» 20 compresse in flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09902**

# CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

## Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 68/3 di data 22 agosto 2012 assunta dal dirigente dell'area 3 anagrafe economica della Camera di commercio di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, le sotto indicate imprese, già assegnatarie dei marchi di identificazione dei metalli preziosi indicati, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, per cessazione dell'attività:

Ravagni Paola, Rovereto (Trento) fraz. Borgo Sacco, via Zandonai n. 11 - marchio n. 64TN;

Lapis S.p.a., Rovereto (Trento) fraz. Marco, via Varini n. 50 - marchio 96TN.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati ritirati e deformati a cura del Servizio metrico camerale.

**12A09896**

# COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

## Razionalizzazione della spesa pubblica – rilevazione dei canoni di locazione passiva.

L'art. 5 del decreto-legge n. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012, attribuisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, al fine di definire il livello di spesa funzionale ai processi di contenimento in atto, il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, ai sensi di legge, il Commissario può chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni, alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta ed alle società non quotate controllate da soggetti pubblici, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52/2012, nonché disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per dette finalità, i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per le Amministrazioni centrali dello Stato, già comprese nel censimento di competenza dell'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 2, comma 222, legge n. 191/2009, sono tenuti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, all'invio delle informazioni relative ai canoni di locazione corrisposti a terzi, mediante l'utilizzo dell'infrastruttura informatica messa a disposizione dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, disponibile al seguente indirizzo https://questionari.avcp.it/rilevazione-canoni-locazione.

Per l'accesso al sistema di rilevazione telematica e l'invio delle richieste informazioni, le amministrazioni e gli enti destinatari del presente comunicato dovranno designare uno o più RUP già accreditati per l'invio dei dati sui contratti pubblici all'Osservatorio presso l'Autorità.

Si precisa che le amministrazioni e le società interpellate sono tenute a verificare che i dati trasmessi non contengano duplicazioni.

**12A09893**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo della Valle Valgadena nel comune di Valstagna.

Con decreto 21 giugno 2012, n. 3464, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2012, registro n. 10, foglio n. 65, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo della Valle Valgadena nel comune di Valstagna (Vicenza), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 14, p.lla n. 597.

**12A09981**

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Malina nel comune di Premariacco.

Con decreto 21 giugno 2012 n. 3465, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2012, reg. n. 10, foglio n. 63, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Malina nel comune di Premariacco (Udine) identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 18 p.lla 179.

**12A09982**

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale lacuale nel comune di Lecco.

Con decreto 21 giugno 2012 n. 3467, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2012, reg. n. 10, foglio n. 64, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale lacuale nel comune di Lecco, identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 1 p.lle 4138, 3891, 3910.

**12A09983**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Soppressione della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Galatone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 settembre 2012, viene soppressa la Parrocchia S. Francesco d'Assisi, con sede in Galatone (Lecce).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Paolo e Luca missionari del Vangelo, con sede in Galatone (Lecce).

**12A09980**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Copertura delle indennità di malattia per i lavoratori del traporto pubblico, in attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Anno di riferimento 2009.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale» il decreto 11 luglio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 273 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e finalizzato alla copertura delle indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico. Anno di riferimento 2009.

**12A09959**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Comunicato relativo alla modifica della denominazione «Puzzone di Moena»

Comunicato relativo alla modifica della denominazione «Puzzone di Moena» la cui proposta di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 271 del 21 novembre 2011.

Il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 2272 del 7 febbraio 2012 ha trasmesso alla Commissione Europea la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Puzzone di Moena» come Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

La Commissione Europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, esaminando la domanda di registrazione ha ritenuto necessario chiedere alcune informazioni supplementari al fine di proseguire la procedura di registrazione.

Ritenendo valide le osservazioni sollevate dalla Commissione Europea, l'Associazione per la richiesta di registrazione della D.O.P. per il Puzzone di Moena con nota del 2 agosto 2012 ha proposto di integrare la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Puzzone di Moena» con la dicitura in lingua ladina «Spretz Tzaorì».

Al fine di assicurare la massima divulgazione alla modifica della denominazione di origine e affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione, si comunica che la richiesta di registrazione come Denominazione di Origine Protetta della denominazione «Puzzone di Moena» è modificata in «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaorì».

**12A09929**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-221) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € | **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € | **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € | **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € | **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**